

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

la

Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale Regionale

per l'Emilia-Romagna

composta dai seguenti magistrati:

dott. Luigi Di Murro Presidente

dott. Francesco Maria Pagliara Consigliere relatore

dott. Massimo Chirieleison Consigliere

Visto l'atto di citazione in data 7 luglio 2010;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 23 marzo 2011, con l'assistenza del Segretario dott.ssa

Nicoletta Natalucci, il Consigliere relatore dott. Francesco Maria Pagliara, l'avv. Antonio

Carullo per il sig. XXX XXX ed il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. Pasquale Principato;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al n. 42695/R R.G. instaurato dal Procuratore Regionale nei confronti

del sig. XXX XXX, nato il 25 gennaio 1950, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell'avv. Antonio Carullo in Bologna Strada Maggiore n. 47;

Ritenuto in

FATTO

Con nota prot. n. 13808 del 26 ottobre 2009 il Sindaco del Comune di XXX (BO)

trasmetteva alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna, "per

opportuna conoscenza”, varia documentazione come appresso specificata, relativa all’accertamento ed applicazione del contributo di costruzione di cui all’art. 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”) ed agli artt. 27 e 29 della legge regionale Emilia Romagna 25 novembre 2002, n. 31 (“Disciplina generale dell’edilizia”): deliberazione n. 105 in data 8 ottobre 2009 della Giunta Comunale del predetto Comune (oggetto: “Aggiornamento ISTAT costo di costruzione”); relazione in data 8 ottobre 2009 (oggetto: “Accertamento Contributo di Costruzione ai sensi dell’art. 16 d.P.R. 380/2001, art. 27 L.R. 31/2002, costituito dagli Oneri di Urbanizzazione...”) e determinazione n. 145 in data 9 ottobre 2009 (oggetto: “Aggiornamento del costo di costruzione ai sensi dell’art. 29, comma 3, L.R. 25 novembre 2002 n. 31 “Disciplina Generale dell’Edilizia” – anno 2009”) della Responsabile dell’Unità Operativa Urbanistica Edilizia Privata e Ambiente; atti del procedimento disciplinare a carico del dipendente geom. XXX XXX conclusosi con l’adozione della sanzione del licenziamento con preavviso (provvedimento disciplinare prot. n. 16083 in data 18 dicembre 2009).

Dalla predetta documentazione emerge che l’arch. XXX XXX, Responsabile della U.O. “Urbanistica Edilizia Ambiente”, con la sopra citata relazione dell’8 ottobre 2009 informava il Sindaco di aver “...rilevato alcune problematiche relative alla corretta applicazione del Contributo di Costruzione, in relazione sia a quanto previsto dalle leggi vigenti che ai contenuti degli atti deliberativi di indirizzo del Consiglio Comunale di XXX”, e trovandosi “a dover assumere responsabilità anche contabili sulle modalità di calcolo dei contributi connessi al rilascio dei Permessi di Costruire e sulle DIA onerose, sia per il materiale rilascio delle pratiche già istruite in epoca precedente al proprio incarico, che per le pratiche in corso di istruttoria da rilasciare” riteneva “doveroso relazionare su quanto attualmente in atto affinché possa ricevere indicazioni procedurali su come ripristinare la

conformità normativa”.

Dopo un’ampia premessa sulla normativa nazionale e regionale vigente in materia e recepita negli atti deliberativi del Comune, l’arch. XXX esponeva quanto segue: << ...In ottemperanza a quanto prescritto dalle norme regionali, il Comune di XXX, con delibera consigliare del 29 settembre 1999, n. 58, avente ad oggetto “Determinazione del costo di costruzione ai fini del contributo di concessione – Recepimento della delibera regionale”, aggiorna il CC comunale stabilito nella delibera consigliare n. 30 del 1996 a quanto previsto dalla Delibera Regione ER del 26 maggio 1999, n. 1130, portando il costo da lire 460.000 al mq a lire 900.000, ossia € 464,81, recependo altresì la delibera RER integralmente per le parti non richiamate. In ottemperanza ai disposti della delibera RER dispone di applicare le nuove disposizioni a partire dal 1° gennaio 2000, e di aggiornare annualmente, a partire dal 1° gennaio 2000, con determinazione del Settore urbanistica, il costo di costruzione in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’ISTAT per il periodo di intercorrenza al 30 giugno dell’anno precedente. Adotta le tabelle di calcolo allegate alla Delibera Regionale.

A quanto si è potuto riscontrare dagli atti approvati, l’unico aggiornamento effettuato è riferibile alla Determina del Settore Urbanistica e Ambiente del 20 dicembre 2000, n. 058, nella quale richiamate la Delibera consigliare n. 58 del 29.09.1999, e la tabella ISTAT pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, aggiorna il Costo di Costruzione a lire 917.000, ossia € 473,5909, da applicarsi alle istanze, o domande, presentate a partire dal 1° gennaio 2001. Attualmente, anno 2009, il costo applicato è pari a € 500,00, di cui non si è potuto riscontrare in alcun atto la quantificazione >>.

Soggiungeva che << trovandosi la scrivente nella necessità di acquisire certezza normativa sul corretto calcolo degli oneri ricompresi nel Contributo di Costruzione, verificandone le modalità applicative in atto nel Comune di XXX,...ha operato dei controlli

sui calcoli evidenziati sul documento di istruttoria allegato ad alcune pratiche da rilasciare materialmente, essendo già concluso l'iter procedurale ed istruttorio...Pur avendo operato il calcolo secondo la normativa vigente, statale e regionale, in particolare per quel che attiene il Costo di Costruzione, non ho potuto ricondurre il calcolo stesso al calcolo che attualmente, con le rivalutazioni ISTAT, dovrebbe essere applicato. Anche relativamente al calcolo degli oneri di urbanizzazione le cifre non corrispondono alle tabelle regionali, ma non si è riscontrato alcun atto di adeguamento. Inoltre non risulta immediatamente comprensibile l'applicazione degli standards e la monetizzazione degli stessi, in assenza di cessione di aree >>.

La Responsabile della U.O. "Urbanistica Edilizia Ambiente" precisava, inoltre, di aver operato un'indagine conoscitiva presso altri comuni, riscontrando che la maggior parte di essi "applicava alla lettera la Delibera Regionale adeguandone annualmente il costo", e sottolineava la necessità "di dare certezza sulla modalità applicativa e sull'entità del Contributo di Costruzione, da evidenziare sulla modulistica comunale in corso di definizione, con tabelle parametriche riconducibili direttamente alle normative".

Proponeva, quindi, "l'aggiornamento del Costo di Costruzione, essendo la procedura di rivalutazione già immediatamente applicabile, essendovi tutti gli atti comunali necessari di recepimento delle normative regionali, mediante delibera della giunta comunale, in considerazione del notevole importo che si dovrebbe applicare alla data odierna rispetto al costo fino ad oggi applicato", significando di avere predisposto, in qualità di responsabile del servizio, "una tabella parametrica, riepilogativa dell'aggiornamento del Costo di Costruzione dall'anno 2000 all'anno 2009 (indice ISTAT al 30 giugno 2008), derivandone il costo da applicare alle pratiche, applicabili alle pratiche dal 1° gennaio 2009, o comunque che perverranno nel corso dell'anno a partire dall'approvazione della rivalutazione".

La Giunta Comunale, con la deliberazione n. 105 in data 8 ottobre 2009 – vista la

relazione sopra indicata, considerata “la necessità di provvedere a determinare il corretto calcolo del costo di costruzione, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 27 della L.R. 31/02...” e “dato atto che il costo di costruzione aggiornato, è indicato dal funzionario nella misura di € 654,38 e che lo stesso trova applicazione con decorrenza dall’adozione della determina per tutte le pratiche in itinere” – , decideva: 1) “di prendere atto, per le motivazioni di cui in parte narrativa, della relazione in premessa e della necessità di procedersi all’aggiornamento del costo di costruzione ai sensi della deliberazione di Consiglio Regionale n. 1108/99 e della deliberazione di Consiglio Comunale n. 58/99, alla luce delle intervenute variazioni dei costi di costruzione accertata dall’ISTAT; 2) di riservarsi di adottare ogni ulteriore determinazione si rendesse necessaria per assicurare la tutela degli interessi dell’Ente; 3) di dare atto che, ai sensi della richiamata deliberazione di CC nr. 58/99 il Responsabile della U.O. “Urbanistica Edilizia Privata e Ambiente”, provvederà all’aggiornamento annuale ed autonomo del predetto costo di costruzione, secondo le modalità di cui alla deliberazione di CR n. 1108/99”.

Seguiva la determinazione n. 145 del 9 ottobre 2009, con la quale la Responsabile della U.O. sopra specificata determinava: 1) “di adeguare, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 31/2002, in base alle variazioni ISTAT dell’indice nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, il Costo di costruzione ad € 654,38 al mq/Sc (Superficie Complessiva determinata ai sensi dell’art. 21 del D.M. 801/77), per le motivazioni di cui in parte narrativa, qui tutte integralmente richiamate”; 2) “di dare atto che: a) gli allegati della delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 26/09/1999 vengono adeguati in funzione del suddetto aumento, e che quindi non viene applicato nessun indice correttivo; b) il nuovo valore del Costo di Costruzione, così come previsto nella DGC nr. 105/2009, troverà applicazione con riferimento a tutte le pratiche tuttora in itinere; c) il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, non necessita del visto di regolarità

contabile attestante la copertura finanziaria, e pertanto, ex art. 151, comma 4, del t.u. enti locali, è immediatamente esecutivo e viene affisso all'Albo pretorio comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza".

Era quindi aperto un procedimento disciplinare nei confronti del geom. XXX XXX, già titolare del Settore interessato, al quale, con nota prot. n. 13221 del 13 ottobre 2009, veniva contestato il seguente addebito:

"con deliberazione di C.C. n. 58 del 29.09.1999, esecutiva, il Comune di XXX ha determinato il costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali, recependo il contenuto integrale della deliberazione di Consiglio Regionale 29 marzo 1999, nr. 1108, prevedendo altresì l'aggiornamento annuale con decorrenza 1° gennaio 2000, con determinazione del Capo Settore Urbanistica, del costo stesso, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT per il periodo di un anno";

"con Determinazione del Settore Urbanistica e Ambiente del 20 dicembre 2000, n. 058, il Costo di Costruzione è stato aggiornato a lire 917.000, ossia a € 473,5909, da applicarsi alle istanze, o domande, presentate a partire dal 1° gennaio 2001";

"a seguito di tale provvedimento nessun aggiornamento è dato riscontrare per le annualità successive";

"il costo riscontrato in applicazione per le pratiche presentate nel 2009 è pari ad euro 500,00 al mq";

"che tale ultimo valore, attualmente applicato, non trova riscontro formale nella documentazione acquisita agli atti ed appare inadeguato avuto riguardo agli andamenti inflattivi degli ultimi anni";

"l'omesso aggiornamento annuale per il periodo in cui Lei era titolare del Settore e/o Unità Operativa interessata, ove confermato, potrebbe, pertanto, aver determinato un rilevante danno per il Comune di XXX".

All'esito di tale procedimento, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari del Comune riteneva:

- che sussistesse la violazione delle seguenti prescrizioni di cui all'art. 3 CCNL 11 aprile 2008:

“comma 4 lettera f), in relazione alla particolare rilevanza dei compiti assegnatigli;

comma 5 lettere b) e k), per la gravità della condotta e degli effetti prodotti in danno all'ente;

comma 6, lettera i), per le conseguenze comportanti un danno grave non emendabile per l'ente, imputabili alla condotta;

comma 7, lettere e) ed i), per la particolare rilevanza del comportamento negligente, imprudente ed imperito riscontrato, in relazione ai doveri d'ufficio, alla posizione ricoperta ed all'anzianità di servizio e quindi per aver posto in essere con la suddetta condotta: un grave disservizio comportante un danno patrimoniale di notevolissima entità derivante dall'applicazione di un onere per costo di costruzione corrisposto negli anni da cittadini utenti, in forza di provvedimenti d'ufficio, sottoscritti ed avallati dal dipendente quale responsabile del settore, e quindi causativo di minori introiti non ripetibili nei confronti degli utenti in danno all'amministrazione; un danno come sopra riscontrato, calcolabile nella sua evidente gravità in relazione alle entrate accertate ed incassate dal Comune di XXX nel periodo in esame per gli oneri suddetti, pari ad € 1.926.147,87, e quindi corrispondente ad un minore introito per l'amministrazione derivante dall'omesso adeguamento dei predetti oneri per costo di costruzione, nel periodo intercorrente dall'anno 2000 a tutto il 2009, pari a € 323.379,86 equivalente, quindi, in termini percentuali, a circa il 17% dell'intero introito percepito dal Comune di XXX; un danno grave anche in relazione alla misura della retribuzione del dipendente ed al residuo termine di permanenza dello stesso in servizio, in quanto prossimo al pensionamento, in considerazione della gravosità del recupero delle somme che risulteranno eventualmente dovute dal dipendente a titolo di rimborso del

danno erariale eventualmente accertato”;

- ...che “al fine della determinazione dell’entità della sanzione, vanno tenuti presenti, oltre alla complessità della materia, l’esperienza del dipendente, la posizione ricoperta, nonché il pericolo per un potenziale danno cui l’Amministrazione è sottoposta”;

- che nel caso specifico “gli adempimenti erano assai semplici e noti al funzionario che già li aveva eseguiti senza difficoltà, l’esperienza del dipendente, con oltre trenta anni di servizio, è ragguardevole, la posizione ricoperta dal dipendente è apicale, ed il danno è di entità elevatissima, di guisa che esistono numerose circostanze aggravanti”.

Pertanto, con il provvedimento prot. n. 16083 del 18 dicembre 2009, l’Ufficio sopra indicato dichiarava il dipendente geom. XXX XXX responsabile dell’addebito contestatogli, ed applicava nei suoi confronti la sanzione del licenziamento con preavviso, pari a mesi quattro in applicazione dell’art. 39 CCNL 6 luglio 1995.

Da parte sua la Procura Regionale, aperta una vertenza sulla vicenda in questione, espletava l’istruttoria di propria competenza, sulla scorta della quale determinava in € 386.711,64 il danno subito dal Comune di XXX per minore entrata conseguente al mancato adeguamento del costo di costruzione relativamente al periodo 2000 – 2009, ed imputava esso danno al geom. XXX XXX, quale responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente dal 1999 al 2001 e, poi, della U.O. “Urbanistica Edilizia Privata e Ambiente” dal 2001 al luglio 2009.

Pertanto, con atto del 16 marzo 2010 il Procuratore Regionale - in conformità a quanto stabilito dall’art. 5, 1° comma, del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni con legge 14 gennaio 1994, n. 19 e dall’art. 1, comma 3, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543 convertito con modificazioni con legge 20 dicembre 1996, n. 639 – invitava il sig. XXX a depositare documenti e controdeduzioni in merito all’ipotizzato danno cagionato al Comune di XXX.

A riscontro di tale invito il sunnominato, assistito dall'avv. Antonio Carullo, presentava articolate deduzioni scritte con allegata documentazione, chiedendo l'archiviazione del procedimento a suo carico.

Dato seguito ad ulteriore attività istruttoria, all'esito della stessa la Procura attrice, ritenendo di non poter pervenire ad un provvedimento di archiviazione, in data 7 luglio 2010 ha emesso atto di citazione, debitamente notificato, con il quale ha chiamato il sig. XXX a comparire davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna, all'udienza poi fissata dal Presidente della stessa Sezione per la data odierna, per ivi sentirlo condannare al pagamento in favore del Comune di XXX della somma di € 386.711,64, oltre rivalutazione ed interessi dalla data di chiusura di ogni esercizio finanziario interessato alla data del soddisfo.

A fondamento della domanda, premesso un riepilogo della vicenda in esame, si evidenzia che il geom. XXX, precedente responsabile dell'U.O. "Urbanistica Edilizia Privata e Ambiente", anche prima che la struttura assumesse tale denominazione era stato, dal 1999 al 2001, responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente, e in tale veste aveva espresso favorevolmente il parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 29 settembre 1999, nonché adottato la determinazione n. 58 del 20 dicembre 2000 di aggiornamento del costo di costruzione all'importo di £ 917.000.

Si fa poi presente che, come emerso dalle informazioni ottenute in sede istruttoria dal Sindaco di XXX, di cui alla nota prot. n. 213 dell'8 gennaio 2009 (recte: 2010) ed alla ivi unita documentazione [allegati da lettera a) a lettera h)], la dotazione del Settore Urbanistica e Ambiente e poi dell'U.O. Urbanistica "Edilizia Privata e Ambiente" è sempre stata molto ridotta, nel senso che oltre al responsabile geom. XXX, vi era un istruttore tecnico e, fino al maggio 2001, un applicato amministrativo, mentre dopo tale periodo (in coincidenza con la trasformazione in U.O.) le funzioni di segreteria

e di front-office erano svolte da due unità della Segreteria amministrativa trasversalmente a supporto dell'intera area tecnica.

In ogni caso, prosegue la citazione, è risultato che le attività istruttorie di natura tecnica in materia urbanistica ed edilizia erano svolte "direttamente e in via esclusiva dal responsabile del Servizio che, in esito all'iter istruttorio, provvedeva poi autonomamente all'adozione del provvedimento finale" (v. allegato f: "Prospetto riepilogativo della dotazione organica del servizio con specifica indicazione del ruolo di ciascun dipendente assegnato al Settore Urbanistica e Ambiente nel periodo 1999-2008..."), ed all'istruttore tecnico (geom. XXX XXX) "erano e sono tuttora assegnati essenzialmente compiti di natura istruttoria relativamente ai procedimenti di rilevanza ambientale" mentre in materia urbanistico-edilizia al medesimo erano attribuite alcune limitate responsabilità procedurali, e comunque "dalla sommaria verifica condotta, non è dato riscontrare il rilascio di concessioni edilizie o permessi di costruire a firma del geom. XXX (v. allegato f citato).

Ciò consentirebbe, ad avviso della parte attrice, di poter affermare che il geom. XXX, oltre ad avere la responsabilità formale dell'Unità Operativa e quindi ad essere personalmente tenuto ad adottare le determinazioni di adeguamento del costo di costruzione agli indici ISTAT, aveva anche la "diretta percezione della rilevanza applicativa dell'istituto", poiché, tenuto conto delle ridottissime dimensioni della struttura, egli aveva la diretta gestione di tutte le pratiche edilizie nella fase in cui — giunti all'esito positivo dell'istanza del privato — occorreva quantificare gli oneri di urbanizzazione e quindi applicare i principi in materia di costo di costruzione.

Si deduce che l'inerzia nell'adottare i periodici provvedimenti di adeguamento di tale voce, manifestata dall'odierno convenuto nel corso di un molto lungo periodo di tempo, è di per sé sintomo di grave trascuratezza degli interessi patrimoniali dell'ente locale

e, prima ancora, del dovere di buon andamento della pubblica amministrazione, né d'altro canto, si soggiunge, è possibile ravvisare nella disciplina della materia particolari problematiche interpretative o applicative, tanto più che il medesimo geom. XXX aveva già inizialmente dato attuazione alla delibera di C.C. n. 58 del 29.9.1999 e le nuove fonti normative costituite dal d.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art. 29 L.R. n. 32 del 2002 non innovarono certo la previgente disciplina.

Si assume come da tutto ciò emerga che nella condotta del geom. XXX deve essere ravvisato un grado di colpa certamente grave, "ai limiti del dolo contrattuale", tenuto conto del lungo tempo trascorso senza adottare alcun ulteriore adeguamento del costo di costruzione, della natura automatica degli aggiornamenti e della competenza esclusiva che il predetto aveva in forza del disposto della delibera di C.C. n. 58 del 29.9.1999.

Riguardo, inoltre, alla quantificazione del danno patrimoniale subito dal Comune di XXX in conseguenza della condotta del convenuto, si precisa di avere acquisito dall'ente un prospetto che considera storicamente l'importo del costo di costruzione inizialmente fissato dal Comune con la delibera di C.C. n. 58 del 29.9.1999 e la misura che lo stesso avrebbe dovuto avere se fosse stato costantemente aggiornato secondo gli indici ISTAT; in tal modo è stata quindi determinata anno per anno la minore entrata conseguente al mancato incasso di tale adeguamento (tenendo comunque conto dell'unico atto adottato dal geom. XXX nel dicembre 2000), così da computare il danno complessivo nell'importo di € 386.711,64 di cui, pertanto, è stato chiesto il risarcimento all'odierno convenuto.

L'atto di citazione prosegue, poi, con l'esposizione di argomenti contrari alle deduzioni difensive addotte in opposizione all'invito a dedurre.

In primo luogo, si fa presente di non poter condividere "l'impostazione data al profilo

della successione nel tempo delle norme disciplinanti la materia edilizia e, in particolare, il meccanismo di determinazione del costo di costruzione”, osservandosi che “in realtà, tra la vecchia legge n. 10 del 1977 e il d.P.R. n. 380 del 2001 vi è piena continuità, essendo il secondo un testo unico di natura compilativa (in forza dei criteri fissati dall'art. 7 l. 8.3.1999, n. '50) ed essendo quindi l'abrogazione della legge n. 10 un effetto legato esclusivamente alla novazione della fonte disciplinante la materia, senza implicazioni di carattere sostanziale sotto il profilo della disciplina applicabile”.

“Ne consegue – soggiunge l'organo requirente - che sotto alcun profilo la nuova disciplina poteva fondare una plausibile *interpretatio abrogans* della disciplina precedente né, soprattutto, giustificare l'automatica cessazione di efficacia degli atti amministrativi attuativi dell'art. 6 l. n. 10 del 1977”, e “peraltro, appare singolare che il soggetto che nel Comune di XXX già da tempo curava esclusivamente il settore dell'edilizia, e che ha continuato ad occuparsene direttamente anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 380 del 2001 (avvenuta il 30.6.2003), soltanto oggi abbia esternato la suddetta interpretazione normativa a giustificazione delle condotte contestategli”, laddove “per prendere in considerazione la (eventuale) rilevanza di tale interpretazione ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo dell'illecito erariale (e, *mutatis mutandis*, disciplinare), sarebbe stato più significativo poter dimostrare che già al momento dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 380 del 2001 il funzionario aveva sentito l'esigenza di chiedere un chiarimento formale su questo e altri profili applicativi che l'interpretazione oggi propugnata avrebbe dovuto inesorabilmente provocare nell'operatore: di ciò, invece, non vi è traccia”.

Si nega, altresì, qualsiasi valenza vincolante o comunque esimente, “a fronte degli obblighi che già da prima gravavano sul geom. XXX in forza della delibera di C.C. n. 58/99”, alle “disposizioni” date dalla Giunta con il documento denominato “Appunti per una

discussione della Giunta in merito alla pianificazione urbanistica comunale e ai primi adempimenti conseguenti alla nuova legge di disciplina dell'attività edilizia" ed allegato alle deduzioni difensive (ove si osserva, sul contributo di costruzione, che "Anche in questo caso non sono necessarie, ora, scelte particolari; occorre infatti attendere le nuove determinazioni del consiglio regionale e quindi le tabelle per contributi e oneri rimangono quelle in vigore. E' facoltà del Consiglio Comunale l'adeguamento del costo di costruzione sulla semplice base dei dati ISTAT."), rilevandosi la non chiara provenienza di tale documento "che certamente non corrisponde, nella versione prodotta, ad atti formalmente adottati dall'organo comunale".

Si precisa, ancora, che un altro profilo prospettato in sede di deduzioni è stato invece oggetto di specifico approfondimento istruttorio, ossia "la circostanza della modifica dell'organizzazione degli uffici apportata con regolamento comunale per effetto della quale il geom. XXX non rivestì più la qualifica di Capo Settore Urbanistica, bensì quella di responsabile della Unità Operativa Urbanistica Edilizia Ambiente, a sua volta, però, inserita nella neo costituita Area Tecnica, a capo della quale inizialmente fu preposto altro dipendente comunale".

Al riguardo, si osserva che "la circostanza sarebbe in astratto rilevante ai fini della imputazione della responsabilità omissiva di cui si discute, dovendo questa appuntarsi sul soggetto che aveva l'obbligo di servizio di gestire l'attività provvedimentale nella materia edilizia", sennonché, "l'esame dei documenti acquisiti consente di confermare che la responsabilità della gestione dell'attività amministrativa legata alla istruttoria e adozione dei permessi di costruire e al controllo sulle denunce di inizio attività è sempre rimasta in capo al geom. XXX XXX".

Sul punto si richiamano il disposto dell'art. 169, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui "Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal

consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.", nonché il combinato disposto degli artt. 50, comma 10, 107 e 109, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 267/2000, osservandosi che esso << è a fondamento dei provvedimenti con cui il Sindaco di XXX — dopo l'approvazione della nuova organizzazione dell'ente avvenuta con deliberazione di G.C. n. 120 del 2.11.2000 — ha annualmente nominato i responsabili d'area e i responsabili di unità operativa ai sensi degli artt. 9 e 10 del regolamento di organizzazione specificando in tali provvedimenti che "i nominati sono responsabili della gestione del P.E.G. per le parti individuate nel medesimo documento e loro assegnate in base a quanto previsto nel regolamento di organizzazione" >>.

Si evidenzia che << fin dal primo provvedimento adottato nel vigore della nuova organizzazione (prov. n. 1/2001 dell'1.3.2001) il geom. XXX XXX è stato nominato responsabile dell'Unità Operativa "Urbanistica-Edilizia Privata-Ambiente", pur inserita nell'Area 3 — Servizi per la collettività e il territorio, affidata alla responsabilità del sig. XXX XXX >>, ed inoltre << fin da quell'anno il P.E.G. prevedeva una scomposizione degli obiettivi e delle responsabilità dell'Area 3 tra più centri di costo, uno dei quali (il n. 10, negli anni successivi numerato come 7) era specificamente relativo all'"Urbanistica e gestione del territorio"; la scheda relativa ai capitoli gestiti da tale centro di costo all'interno della risorsa 442.19 prevedeva come prima voce proprio il capitolo "04035 oneri su costo di costruzione", seguito da tutti gli altri attinenti all'edilizia e all'urbanistica: "04036 oneri di urbanizzazione primaria", "04037 oneri di urbanizzazione secondaria", "04038 condono edilizio ed oblazioni varie", "04045 monetizzazione aree" e

"04046 introito oneri da convenzione Delucca" >>.

In conclusione, secondo la Procura attrice, tenuto conto dell'ambito di competenza oggettivo assegnato all'Unità Operativa "Urbanistica-Edilizia Privata-Ambiente" e del disposto dell'art. 10 del regolamento di organizzazione approvato con deliberazione di G.C. n. 120 del 2000, non potrebbe esservi dubbio che la responsabilità della fase dell'accertamento e liquidazione delle entrate in questione spettasse al responsabile ———dell'unità operativa medesima.

Sempre ad avviso del Requirente, potrebbe astrattamente residuare una responsabilità concorrente in capo al responsabile di area, tenuto conto del disposto dell'art. 9, comma 2, lett. f, del regolamento di organizzazione.

“Peraltro - si osserva - ai fini della configurabilità di un obbligo di attivazione in via sostitutiva del responsabile di area, tale disposizione richiede la rilevazione da parte del nucleo di valutazione o del direttore generale di una inadempienza ascrivibile al responsabile di unità operativa; nel caso concreto, non risulta che ciò sia avvenuto”, e va inoltre considerato che “nella posizione di responsabile dell'area 3 tra il 2001 e il 2008 si sono succedute più persone, ciascuna per un limitato periodo di tempo, circostanza tale da non poter configurare in capo a uno o più di essi, con sostenibili argomenti quand'anche di carattere presuntivo, un grado di colpa grave per avere omesso di sostituirsi al geom. XXX, diretto responsabile del rispetto dell'obbligo di servizio”.

Da ultimo, relativamente alle obiezioni difensive circa le modalità di quantificazione del danno, si assume che esse appaiono infondate alla stregua delle seguenti considerazioni: “in primo luogo il criterio seguito si fonda espressamente sulla rivalutazione delle somme corrispondenti alle entrate già accertate (quindi per effetto di atti emessi dal geom. XXX) sullo specifico e univoco capitolo relativo al costo di costruzione”; “inoltre, come sottolineato dal Comune nella citata nota del 14.6.2010, non si è proceduto a una formale revisione di tutte le pratiche edilizie, né ciò avrebbe

avuto senso, in considerazione della natura dell'addebito"; "in sostanza, quindi, non sono state contestate le valutazioni sostanziali operate dal geom. XXX nelle singole pratiche per tutti i profili diversi dal mero adeguamento ISTAT del costo di costruzione".

Si è costituito in giudizio il sig. XXX XXX con memoria depositata il 2 marzo 2011, corredata da varia documentazione e recante a margine procura defensionale a favore dell'avv. Antonio Carullo del Foro di Bologna.

In detta memoria si svolge, anzitutto, un'articolata esposizione in punto di fatto della vicenda per cui è causa, rappresentando le seguenti circostanze:

- l'odierno convenuto è stato dipendente del Comune di XXX dal 1 ° ottobre 1971 sino al maggio 2010, e nel 1999 ricopriva le funzioni di Capo Settore Urbanistica;

- in data 29 settembre 1999 il Consiglio comunale di XXX adottò la delibera n. 58/1999 con la quale, preso atto della deliberazione del Consiglio regionale E.R. n. 1108 del 29 marzo 1999 (che aveva aggiornato il costo di costruzione da lire 460.000 a lire 900.000 al mq.), decise *"di recepire il contenuto integrale della deliberazione n. 1108/99"*, di *"applicare le nuove disposizioni come sopra introdotte alle domande di concessione presentate a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione >>* e di *<< aggiornare annualmente a partire dal gennaio 2000, con determinazione del Capo Settore Urbanistica, il costo di costruzione (...) in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT per il periodo di un anno con scadenza al 30 giugno dell'anno precedente (ad esempio nel gennaio 2000 si considera la variazione intervenuta tra il 30 giugno 1998 ed il 30 giugno 1999)"*;

- il sig. XXX, all'epoca Capo Settore Urbanistica, provvide quindi agli aggiornamenti; in particolare aggiornò il costo per l'anno 2001 a lire 917.000, pari a € 473,59 (determ. n. 58/2000 del 20/12/2000), mentre per l'anno 2002 il precedente valore del costo di costruzione, espresso in lire, fu aggiornato direttamente dalla Giunta Comunale secondo l'indice ISTAT 2002 (pari al 2,72%), e quindi portato a lire 941.942, convertito in euro €

486,47 ed arrotondato a € 500,00.

A questo punto, si osserva che per gli anni 2001 e 2002 la contestazione della Procura circa il preteso danno erariale non sussiste, poiché gli aggiornamenti furono effettuati anche in misura superiore a quanto previsto dalla semplice rivalutazione, e quindi non sarebbe dato comprendere perché si sostenga l'esistenza di un danno erariale anche per questo biennio.

Si evidenzia, poi, che in quel medesimo periodo "due fatti normativi hanno cambiato radicalmente i presupposti su cui era stata adottata la delibera n. 58/1999", nei termini testuali seguenti:

a) << il Testo unico degli enti locali, d.P.R. 18 agosto 2000, n. 267, ha modificato gli assetti organizzativi dei Comuni e, quindi, anche del Comune di XXX. In attuazione delle nuove norme il Comune di XXX (con provvedimento del Sindaco n. 1/2001 del 1/3/2001) approvò il nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ... che ha fatto confluire i precedenti Settori Urbanistica, Lavori Pubblici e Polizia Municipale nell'unica Area denominata "Area Servizi per la Collettività e il Territorio" (da ora per brevità Area Tecnica). Dunque con la scomparsa del Settore Urbanistica di fatto veniva soppressa anche la figura del Capo Settore (come s'è detto sopra, era il ruolo ricoperto dal XXX ed era la figura individuata dalla del. n. 58/1999 C.C. per l'aggiornamento dei costi di costruzione in base agli indici ISTAT). Il provvedimento sindacale sopra detto nominava quale Responsabile della neocostituita Area Tecnica il Sig. XXX XXX (ex capo Settore della Polizia Municipale), mentre, a livello inferiore, venivano nominati i Responsabili delle tre nuove Unità Operative: rispettivamente XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX. In particolare il XXX venne preposto all'Unità Operativa Urbanistica-Edilizia-Ambiente-Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) che già dalla denominazione evidenzia la sua differenza dal precedente Settore Urbanistico. Questa U.O. era subordinata all'Area Tecnica. Dunque da questo momento, scomparso il "Settore Urbanistica", il XXX non è più soggetto di vertice o responsabile dell'unità preposta all'aggiornamento degli oneri edilizi >>;

b) << Nel giugno 2001 entrò in vigore il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (t.u. edilizia) che sopprime l'istituto della concessione edilizia, quale titolo abilitativo per l'edificazione dei privati, ed introdusse in suo luogo il permesso a costruire e la dichiarazione d'inizio attività (DIA). Dunque per legge venne meno il titolo che implicava il pagamento del costo di costruzione ai sensi della delibera consiliare n. 58/1999. Peraltro lo stesso d.P.R. n. 380/2001 abrogò gli articoli della legge 28/1/1977 n. 10 che la del. n. 58/1999 aveva posto a fondamento della decisione >>.

Si osserva che, a seguito delle ricordate modifiche legislative, gli organi competenti (Consiglio comunale o Giunta) avrebbero dovuto provvedere ad individuare i nuovi assetti organizzativi dell'Ufficio competente nell'ambito della nuova ed istituita AREA, ed in specie il funzionario responsabile dell'aggiornamento ISTAT ed i nuovi criteri per l'aggiornamento e la modifica, ma nulla di ciò fu fatto: << la delibera n. 58/1999 che individuava quale incaricato il "capo settore urbanistica" non fu neppure riesaminata; non fu precisato se il permesso a costruire e/o la dichiarazione d'inizio attività (DIA) dovessero scontare lo stesso onere previsto precedentemente per la concessione edilizia; non fu chiarito se questo onere dovesse restare nella misura precedentemente prevista >> e << di conseguenza l'organizzazione avvenne sulla base dell'interpretazione del solo dato normativo >>.

Si sottolinea, che la Giunta, poi, (e per essa l'Assessore al bilancio sig. XXX XXX e l'Assessore all'urbanistica, nonché ex Sindaco, sig. XXX) aveva dato sul punto precise disposizioni di segno contrario negli *"Appunti per una discussione della Giunta in merito alla pianificazione urbanistica comunale e ai primi adempimenti conseguenti alla nuova legge di disciplina dell'attività edilizia"*.

Riguardo a tale documento si precisa testualmente che:

- << Fu redatto alla presenza del Responsabile dell'Area Contabile (Rag. XXX XXX), del Responsabile dell'Area Tecnica (Sig. XXX) il quale era accompagnato dal Responsabile di U.O. (Geom. XXX). Secondo la prassi usuale, date le piccole dimensioni del Comune di XXX,

gli indirizzi di giunta erano dati con indicazioni verbali o, come nella specie, con semplici appunti scritti, trasmessi in modo informale ai responsabili di Area >>;

- << In detto documento la Giunta pose alcuni principi direttivi partendo dal presupposto generale secondo il quale: *“questo nuovo quadro normativo (cioè il nuovo testo unico sull'edilizia e la conseguente nuova legge regionale) richiede una precisa indicazione del Consiglio comunale e della Giunta”* (cfr. pag. 2). Per quanto riguardava lo specifico aspetto del costo di costruzione si osservava: *«anche in questo caso non sono necessarie, ora, scelte particolari, occorre infatti attendere le nuove determinazioni del consiglio regionale e quindi le tabelle per contributi e oneri rimangono quelle in vigore. È facoltà del Consiglio Comunale l'adeguamento del costo di costruzione sulla semplice base dei dati ISTAT”* >>;

- << Da ciò l'indirizzo del capo Area al Geom. XXX di uniformarsi a quanto veniva disposto col documento di cui sopra. L'ultimo valore applicato da quel momento è stato quello (di € 500,00) aggiornato dalla Giunta su indicazione del Geom. XXX allorché era ancora Capo Settore Urbanistica, valore che è stato mantenuto dal capo Area in attesa che venissero modificate le istruzioni impartite o che venissero prese le decisioni in merito da parte della Regione >>.

Si evidenzia, altresì, che quanto previsto dagli *"Appunti"* di Giunta sulla pianificazione urbanistica è stato confermato negli anni successivi dalle delibere del Consiglio Comunale del Comune di XXX, osservandosi che quest'ultimo, in più occasioni, si è espresso proprio nel senso di non procedere ad aggravamenti dei costi di costruzione per motivi politici o politico-economici.

Sul punto, si ricordano le allegate delibere consiliari dell'1 aprile 2003 e del 28 aprile 2004 con le quali furono approvate due varianti al PRG, rilevandosi che in tali circostanze le tariffe relative agli oneri di urbanizzazione, all'onere sul costo di costruzione, alla monetizzazione delle aree furono confermate negli importi preesistenti alla data del 1° gennaio 2003 (che erano quelli già determinati dalle ultime determinazioni del geom. XXX).

Si soggiunge che nella stessa direzione sono anche le varianti successive fino all'ultima

adottata il 21 aprile 2009 ed approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 27 settembre 2010, specificandosi che nella medesima seduta è stata approvata anche una successiva variante (delibera n. 67) << con cui si approvano modifiche cartografiche e normative, senza alterare od adeguare in alcun modo quella parte relativa agli oneri di urbanizzazione e sul costo di costruzione che già recepiva l'applicazione delle tariffe previgenti all'ultimo aggiornamento effettuato dalla Giunta mediante determinazione esecutiva della allora Responsabile Un. Ciò a conferma della volontà del Consiglio Comunale di non aggiornare il costo di costruzione e del suo dissenso sulle decisioni di sola iniziativa della Giunta in ordine alla elevazione del costo medesimo >>.

Ancora, si osserva che il costo di costruzione veniva preso a riferimento dall'Area bilancio per essere inserito nella delibera consiliare relativa all'approvazione del bilancio consuntivo del Comune di XXX e mai tra gli anni 2002-2009 fu sollevata contestazione sul preteso mancato aggiornamento o sull'inadeguatezza del valore espresso per detto onere, e comunque il responsabile dell'Area tecnica mai diede alcun ordine circa l'aggiornamento preteso.

Si fa poi presente che il Consiglio comunale, al momento dell'approvazione del bilancio, ha sempre confermato la correttezza delle somme iscritte a bilancio in relazione al costo di costruzione senza le variazioni ISTAT; né gli organi revisori nominati ai sensi dell'art. 234 del TUEL sollevarono questioni in merito, come comprovato dalla raccomandata n. 213 (datata 1'8/1/2009 *rectius* 2010) del Sindaco alla Procura Regionale, ove alla lett. g) si riconosce che il collegio dei revisori del Comune non ha **mai** rilevato irregolarità nell'Area tecnica e tantomeno nella sotto ordinata unità operativa.

Da ultimo, sempre in punto di fatto si rileva che dal 29 luglio 2009 le funzioni di responsabile dell'Unità Operativa "Urbanistica Edilizia Ambiente" furono affidate all'arch. XXX, la quale solo con atto prot. n. 12969 in data 8 ottobre 2010 ritenne di chiedere al Sindaco se fosse opportuno o meno provvedere all'aggiornamento del costo di costruzione ovvero se si dovesse ancora mantenerlo fermo e di conseguenza formulò richiesta di una formale delibera di Giunta sul

punto, poiché riteneva di essere incompetente a modificare l'entità del costo di costruzione.

Si deduce che la Giunta, con la delibera n. 105 dell'8 ottobre 2010, avallò tale interpretazione affermando la propria competenza sul punto e decise di dare incarico al nuovo funzionario perché provvedesse all'aggiornamento del costo di costruzione.

L'arch. XXX – si prosegue - con la determina n. 145/2009 provide ad aumentare il costo di costruzione ad 654,38 al mq/sup. complessiva, e comunque solo a seguito della delibera di Giunta del Comune di XXX, applicata con la determina anzidetta, è stato richiesto ai privati il pagamento del costo di costruzione aggiornato.

Tutto ciò premesso, nella memoria difensiva si contestano gli addebiti mossi dalla Procura attrice per i motivi di diritto qui di seguito illustrati.

1) Insussistenza del danno erariale per gli anni 2001 - 2005, << poiché gli aggiornamenti furono effettuati, anche in misura superiore a quanto previsto dalla semplice rivalutazione: visto che il mero aggiornamento ISTAT per il 2001 avrebbe dovuto prevedere un costo di costruzione di € 486,47, mentre, per decisione di Giunta, tale valore fu arrotondato a € 500,00 e detto valore fu applicato anche negli anni successivi. Il valore di € 500,00 sarebbe stato raggiunto (applicando la rivalutazione ISTAT) solo con i coefficienti del giugno 2004 (indice 123,3, quindi coeff. riv. = 1,094). Dunque, per tutto il periodo 2002/2005 il Comune di XXX ha imposto un costo di costruzione superiore/uguale a quello rivalutato >>.

2) Insussistenza del danno erariale per gli anni 2003 - 2009, per due ordini di motivi:

<< a) la Giunta, nelle istruzioni fornite nei più volte citati "Appunti", aveva ritenuto che fossero necessarie scelte particolari sul costo di costruzione e, dunque, che fosse interesse pubblico che le tabelle per contributi rimanessero invariate salvo diversa decisione del Consiglio comunale (decisione che non c'è mai stata) >>;

<< b) il Comune di XXX ha applicato in modo indiscriminato il costo di € 500,00 a tutte le pratiche, comprese quelle per gli edifici ad uso terziario e quelle rientranti nelle convenzioni urbanistiche e nei

P.R.G. Di conseguenza manca una esatta quantificazione del danno in quanto perché oggi occorre provare la differenza tra quanto percepito in più dal Comune in relazione ai casi in cui le tariffe erano inferiori e quanto invece percepito ove le tariffe avrebbero dovuto essere aggiornate. Nella contestazione questa distinzione non appare e, dunque, il danno non è correttamente indicato >>.

3) Prescrizione dell'azione risarcitoria, in quanto: << sulla base dell'atto di citazione il rivendicato risarcimento per danno erariale atterrebbe (a tutto concedere) al periodo intercorrente tra il 2003 ed il 2009 compresi >>; << l'invito a dedurre è stato notificato al XXX il 6 aprile 2010 >>; << ne deriva che l'azione della Procura regionale per gli anni sino al 2005 è stata esperita ben oltre i cinque anni nei quali si prescrive l'azione risarcitoria. Infatti, ai fini del computo del decorso prescrizione, si deve tener conto del momento in cui il comportamento lesivo è stato posto in essere (o di quello in cui il comportamento omesso doveva essere attuato): orbene, per gli oneri del 2005, l'Organo competente avrebbe dovuto provvedere entro il dicembre 2004. Da ciò la dedotta prescrizione (cfr. Corte Conti, sez. II, 27/12/2004, n. 402 *"In fattispecie di danno pubblico cagionato dall'omissione di atti dovuti da parte del presunto responsabile, la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile non può decorrere che dal momento in cui l'amministrazione percepisca con ragionevole certezza l'avvenuta violazione dei doveri di servizio"*); << nel caso di specie le determinazioni di aggiornamento dovevano essere adottate prima dell'inizio di ogni gestione annuale (quindi, al più tardi in dicembre) >>; << già dal gennaio 2005 era percepibile l'omissione ed erano conosciute dal Comune all'approvazione di ogni bilancio; infatti il costo di costruzione era preso in esame dall'Area bilancio per essere inserito nella delibera consiliare relativa all'approvazione del bilancio consuntivo del Comune. Poi il Consiglio comunale annualmente, all'atto dell'approvazione del bilancio, aveva la possibilità di controllare se detto costo di costruzione avesse o meno subito le variazioni ISTAT. Ugualmente dicasi per gli organi revisori nominati di cui all'art. 234 del t.u.e.l. >>; << peraltro non si può neppure ritenere che la

fattispecie in esame rientri in un comportamento colposo a carattere continuato. Ogni singolo aggiornamento aveva valenza autonoma e doveva essere oggetto di specifica autonoma determinazione: quindi, ogni omessa adozione del relativo provvedimento doveva essere oggetto di autonoma separata contestazione e di conseguenza, di separato decorso prescrizione <<, sicché << tutte le richieste risarcitorie anteriori al dicembre 2005 sono sicuramente prescritte >>.

4) Insussistenza del dovere del geom. XXX di provvedere al periodico aggiornamento delle tariffe, per i seguenti motivi:

a) Inefficacia della delibera del Consiglio comunale di XXX n. 58/1999 per gli anni 2002-2009: La citazione ritiene che gli obblighi del convenuto discendano dalla delibera del Cons. n. 58/1999 condizionata nella sua letterale e sostanziale formulazione dall'allora vigente assetto normativo; detto assetto normativo è radicalmente mutato nel 2002, essendo infatti entrati in vigore i testi unici n. 267/2000 (enti locali) e n. 380/2001 (edilizia) per cui: << 1) è stata abrogata la L. n. 10/77 su cui si fondava la delibera del Consiglio Regionale (la n. 1108 del 29/3/99). È stato radicalmente mutato il titolo giuridico che dava luogo all'imposizione del costo di costruzione, quindi, mutando radicalmente il presupposto tributario a favore del Comune. Occorreva che l'organo competente (Consiglio Comunale) riconoscesse nuovamente un onere di aggiornamento anche sul permesso a costruire quale elemento generante un debito tributario per il privato e successivamente che questo onere di aggiornamento fosse in capo al nuovo titolare della funzione (cfr. *infra*). Cosa che è totalmente mancata; 2) è venuto meno l'organo competente (Capo settore urbanistica) individuato dalla delibera consiliare n. 58/1999 che faceva riferimento all'assetto organizzativo del Comune all'epoca vigente. La figura è stata soppressa per effetto dell'entrata in vigore del t.u.e.l. e del regolamento organizzativo del Comune di XXX; 3) Infatti si deve contestare la tesi secondo la quale vi sarebbe continuità normativa tra le nuove e le precedenti discipline. Infatti, sia il t.u.e.l. che il t.u. ed. hanno operato un esteso riordino della materia. Entrambi i t.u. furono emanati a seguito del disposto della legge n. 50/1999 (la c.d. Bassanini ter) la quale prevedeva che i testi unici emanandi

dovessero provvedere ad una delegificazione, abrogazione e semplificazione normativa. Quindi, in entrambi i casi non si è operato un mero lavoro compilativo di riunione di norme prima separate (cfr. tesi della Procura), ma si è provveduto a riorganizzare ed aggiornare l'assetto organizzativo dei comuni e a modificare radicalmente il regime edificatorio..... >>;

b) Competenza degli organi politici a provvedere: << Da quanto sopra osservato, venuta meno l'efficacia della delibera n. 58/99 a coprire gli anni dal 2002 in poi, gli organi di rappresentanza avrebbero dovuto provvedere. Infatti:

1) L'art. 16, comma 9, d.P.R. 380/2001 e l'art. 29 l. r. 31/2002 attribuiscono competenza di determinare l'entità del costo di costruzione al Consiglio regionale, il quale deve provvedere ogni cinque anni. La legge regionale prevede la competenza dei comuni solo dopo la prima determinazione regionale e nel periodo tra questa e le successive: infatti, non può altrimenti interpretarsi il dettato del comma 1 del citato art. 29 (*“nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, il costo di costruzione è adeguato annualmente dai comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'istituto nazionale di statistica”*). Dunque, il compito per gli adeguamenti spetta ai comuni solo dopo la prima espressione di volontà da parte della Regione; 2) La stessa Regione E.R., sul punto, ha avuto modo di precisare, nel suo portale ufficiale (cfr. doc. n. 18) che *“fino al nuovo provvedimento della Regione i Comuni possono aggiornare la quota in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzioni accertata dall'ISTAT”*. Per la Regione, quindi, non esisteva neppure un cogente ed automatico obbligo all'aggiornamento degli oneri edilizi, soprattutto in assenza o prima che il Consiglio regionale si pronunciasse in materia. Ciò è significativo sul fatto che non può essere certamente un funzionario ad assumersi la responsabilità di esercitare una facoltà discrezionale di adeguamento: l'unico organo che può assumersi della responsabilità nei confronti dei cittadini è l'organo di rappresentanza; 3) il d.lgs. n. 267/2000 prevede che il Consiglio comunale abbia competenza sulla *«istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della*

determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi» (cfr. art. 42, comma 2, lett. f). Nella fattispecie, spettava al Consiglio Comunale di XXX decidere, non certo ad un funzionario (e tantomeno al XXX). Quanto sopra è confermato dall'art. 2 del Regolamento organizzativo del Comune di XXX: "l'organo politico periodicamente e, comunque, ogni anno entro quindici giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte pervenute dal Comitato di coordinamento operativo: a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione">>;

c) Incompetenza del responsabile dell'U.O. a provvedere all'aggiornamento: << A seguito del t.u.e.l. la figura del capo settore è stata abrogata. In suo luogo è stata istituita l'area tecnica con a capo un dirigente e varie unità operative. Il Geom. XXX è stato incaricato dell'unità operativa urbanistica. In questo ambito non era compito del responsabile di U.O. (cioè del XXX) adeguare le tariffe oramai lontana delibera n. 58/99. La responsabilità dell'ufficio non era più sua, dal 2002; era del responsabile di area: tant'è vero che egli provvide finché rimase la vecchia struttura organizzativa (cioè sino al 2002) >>.

Si contesta, perciò, << il ragionamento della Procura in base al quale: "la dotazione del Settore Urbanistica e Ambiente e poi dell'U. O. Urbanistica Edilizia privata e Ambiente è sempre stata molto ridotta" e "il geom. XXX XXX, oltre ad avere la responsabilità formale dell'Unità Operativa e quindi ad essere personalmente tenuto ad adottare determinazioni di adeguamento del costo di costruzione agli indici ISTAT, aveva anche la diretta percezione della rilevanza applicativa dell'istituto" >>, adducendo a confutazione le seguenti considerazioni.

c1) << Esiste la doppia figura del responsabile di area e del responsabile di unità operativa: questa distinzione occorre farla perché occorre individuare quale delle due figure avrebbe dovuto provvedere (anche nella presunta limitatezza del personale). La delibera del C.C. n. 58/99 se deve essere applicata al nuovo assetto amministrativo doveva trovare nel responsabile di area la figura

idonea ad assolvere i compiti di adeguamento del costo di costruzione e non certo nel responsabile dell'U.O. urbanistica. Infatti il ruolo apicale è stato assunto dal Responsabile di Area (cfr. Regolamento); il responsabile di U.O. gli è sottordinato e deve limitarsi a porre in esecuzione gli ordini e le direttive da questo provenienti e nella specie non è mai stata data alcuna direttiva. È mancata totalmente la contestazione del perché fosse esentato da questo così delicato compito il Responsabile di Area (unico equivalente possibile al vecchio Capo Settore) e invece fosse compito del sottoposto (Responsabile di U.O.) >>.

c2) << Con la riorganizzazione e l'accorpamento dei precedenti settori, non c'è stata un'automatica "successione" di competenze tra i vecchi Settori e le nuove U.O.; il Settore Urbanistica del 1999 non aveva le medesime competenze della nuova Area, articolata in tre nuove Unità Operative; tantomeno una delle tre U.O. che più assomigliava al vecchio settore urbanistico può essere con questo confrontabile: infatti la nuova U.O. Urbanistica-Edilizia-Ambiente-Sportello Unico per l'Edilizia all'interno dell'Area tecnica ha delle valenze totalmente diverse e può avere anche competenze sovra comunali (in relazione allo sportello unico). La pretesa simmetria ed equivalenza della figura di capo settore con quella del responsabile di unità operativa (che presuppone una responsabilità del Geom. XXX) per legge non sussiste. Le competenze prima del Capo settore non sono state "ereditate" dal Responsabile di U.O., ma certamente dal responsabile di area >>.

c3) << Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (del. Giunta n. 120 del 2/11/2000) dispone che il Responsabile di U.O. debba adottare (solo) *“i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi”* (cfr. art. 10 punto m4). Il Regolamento non attribuisce funzioni in materia di tariffe, in linea con quanto dispone l'art. 107, comma 3, lett. f), D.Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti *“i provvedimenti di autorizzazione concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, da regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le*

autorizzazioni e le concessioni edilizie". Cioè a dire ai Sigg.ri XXX e XXX, Responsabili di Area. Infatti l'art. 6 Reg. prevede che il responsabile di Area abbia il compito di *"adottare tutti gli atti compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo Statuto espressamente non riservano all'Organo politico, o al Segretario o al Direttore o ai Responsabili di Unità Operativa"*. Ora: a) non è dubbio che l'imposizione di tributi (o contributi), qual è l'istituzione o la variazione del costo di costruzione, abbia una valenza esterna. Dunque, delle due l'una: o rientra nelle competenze degli organi politici, oppure tra le funzioni del Responsabile d'Area ai sensi del citato art. 6; b) nessuna norma di legge o statutaria (in particolare del regolamento), né delibera del Consiglio o della Giunta di XXX ha previsto (in deroga alla competenza generale di cui sopra) che il responsabile di U.O. (che, ripetesi, non è più il capo Struttura) debba occuparsi degli aggiornamenti ISTAT dei tariffari edilizi >>.

c4) << In assenza di specifica disciplina, la presenza di un Responsabile di Area sovraordinato al Responsabile di U.O. rendeva il primo organo competente all'attuazione della del. n. 58/1999 ed il secondo, al massimo, competente per l'applicazione pratica delle direttive superiori. Ma i Responsabili di Area che si succedettero nel ruolo (il Sig. XXX ed il Dott. XXX) mai hanno adeguato i costi ovvero hanno impartito ordini al Geom. XXX di provvedere all'adeguamento. Al contrario furono trasmesse al XXX le note di pianificazione urbanistica di cui s'è già dato conto in fatto, ove si evidenziava l'intenzione della Giunta di tenere fermi i costi per l'edilizia. Infatti nei citati "Appunti" della Giunta di XXX si osservava: *"anche in questo caso [oneri di costruzione] non sono necessarie, ora, scelte particolari occorre infatti attendere le nuove determinazioni del consiglio regionale e quindi le tabelle per contributi e oneri rimangono quelle in vigore"*. Anche verbalmente gli assessori competenti confermarono l'intento di non modificare l'entità degli oneri riconnessi ai permessi a costruire >>.

c5) << Nel momento in cui i responsabili d'Area cessarono dal servizio (per collocamento in quiescenza) il Comune non provide alla loro sostituzione. Ciò non significa che le loro funzioni

dovessero considerarsi attribuite automaticamente ai tre sottordinati responsabili di U.O. Per accertarsene basta vedere cosa dispone il punto 6 dell'art. 9 del Reg.: *“in caso di assenza o di impedimento il Responsabile di Area viene sostituito, su sua indicazione, da uno dei Responsabili di Unità Operativa appartenenti all'area”*. Dunque solo su espressa delega dello stesso Capo Area un responsabile di U.O. può assumerne i compiti. Va da sé che la delega ha sempre carattere provvisorio e di mero *interim*. Nel caso di specie la Procura non ha provato che il responsabile di Area avesse delegato il Geom. XXX >>.

c6) << I dirigenti amministrativi, in carenza di atti di gestione politica, possono solo provvedere alle attività gestionali già definite (pagamenti residui, assunzione di impegni già definiti in esercizi precedenti, spese già destinate, e, in generale spese obbligatorie o già approvate (cfr. d.lgs. n. 267/2000, art. 107 comma 3) >>.

c7) << ...L'aggiornamento delle tariffe non rientra in alcun mansionario dei responsabili di U.O., né dette mansioni derivano dalla legge o dal regolamento. Inoltre non c'è nessuna relazione tra il rilascio di una concessione edilizia (o di un permesso a costruire) e la quantificazione degli oneri relativi che derivano da altro e diverso atto. Nel primo caso il funzionario deve solo verificare il rispetto della normativa vigente; nel secondo si devono effettuare le valutazioni delle varie, contrastanti esigenze pubbliche (di bilancio, di incentivazione/freno all'edilizia privata, di urbanizzazione, etc.) alla base della decisione. L'apprezzamento delle dette esigenze è in primo luogo di ordine politico e, in secondo luogo, tipico di un dirigente >>.

c8) << Oltre alle dirette responsabilità del Capo Area di cui s'è detto, anche il Sindaco, in forza dell'art. 50, d.lgs. 267/2000 e dell'art. 29 dello Statuto del Comune di XXX ha competenze in materia. È suo compito interpretare gli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e sovrintendere al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Nella specie né l'attuale Sindaco né chi lo ha preceduto nella carica hanno mai dato

direttive in tema di edilizia o, più specificamente, in tema di costo di costruzione Anzi, come detto sopra, l'ex Sindaco, Sig. XXX (anche nella sua carica di assessore all'urbanistica 1999-2004), diede istruzioni di non provvedere all'adeguamento dei costi di costruzione >>.

c9) << A ciò si aggiunga che neppure il Segretario comunale ha mai provveduto per quanto di sua competenza a sollecitare provvedimenti in proposito. Il Segretario deve svolgere «*compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti*» (cfr. art. 97, comma 4, d.lgs. n. 267/2000). In base allo Statuto del Comune il Segretario, poi ha precisi doveri di vigilanza e d'impulso, poiché: «*assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendone l'esecuzione sollecita e conforme da parte dei Responsabili di Area*» (cfr. art. 54, comma 4, Stat.). Inoltre il Segretario «*adotta gli atti e i provvedimenti a rilevanza esterna che non siano riservati agli organi elettivi o ai responsabili d'area*» (art. 54, comma 5, lett. e, Stat.). Nella fattispecie, il dott. XXX ha ricoperto per alcuni anni il doppio incarico di Responsabile Area Tecnica e Segretario comunale: quindi doppiamente doveva avere quella che la Procura definisce «*diretta percezione della rilevanza applicativa dell'istituto*». Ma non esiste alcun provvedimento del Segretario comunale sulla specifica materia dei costi di costruzione >>.

c10) Infine, a conferma del fatto che l'aggiornamento del costo di produzione non rientrerebbe tra le responsabilità dell'U.O., si osserva che: a) nel Comune di Sasso Marconi: la determinazione di aggiornamento per l'anno 2009 è stata adottata dal Responsabile di Area sulla base della delibera di Giunta n. 141/2009 approvativa del piano esecutivo di gestione dell'esercizio 2009; b) nei Comuni riuniti di Castel di Casio, Gaggio Montano e Porretta Terme la determinazione per l'anno 2006 è stata presa dal Responsabile dell'Ufficio Sovracomunale di Gestione del Territorio (anche in questo caso, ufficio di grado superiore rispetto ad una U.O., paragonabile al Responsabile di Area) dopo che le Giunte dei Comuni riuniti avevano

provveduto a deliberare in materia nel 2005; c) nel Comune di Bologna: dalla determinazione dirigenziale n. 280129/2006, si apprende che il Comune non ha mai provveduto ad aumentare il costo di costruzione negli anni dal 1999 al 2005 e solo nel 2005 con delibera di Giunta n. 353/2005 si è deciso di procedere ad un primo aumento ISTAT del costo di costruzione, per cui << la responsabilità era certamente politica e non era obbligatorio provvedere all'adeguamento annuale >>.

5) Prosegue la memoria di costituzione escludendo la sussistenza, nel caso di specie, dell'elemento soggettivo del dolo o colpa grave tipico della responsabilità amministrativa.

In particolare, per quanto concerne il dolo si osserva, con richiamo di giurisprudenza di questa Corte (Sezione III centrale d'appello, sent.za n. 198 del 5 giugno 2008) come sia chiaro che il convenuto non possa certo << essere accusato di aver agito con l'intento di ledere gli interessi del Comune o, peggio ancora, di averne tratto un beneficio personale >>.

Riguardo, poi, alla colpa grave, intesa dalla giurisprudenza contabile come *“un atteggiamento di estremo disinteresse nell'espletamento delle proprie funzioni, di negligenza massima, di deviazione dal modello di condotta connesso ai propri compiti, senza il rispetto delle comuni regole di comportamento e senza l'osservanza di un minimo grado di diligenza”* (citata Sez. giur. reg. Abruzzo, sent.za 27 marzo 2007, n. 372), si rileva che l'odierno convenuto, incolpato dalla Procura attrice di grave trascuratezza per l'inerzia nell'adottare i provvedimenti di adeguamento, non solo non ha mai avuto un ordine dal superiore Responsabile di Area, ma, al contrario aveva ricevuto direttive di segno opposto dagli organi politici, e del resto fu lo stesso Geom. XXX a sollecitare una discussione ed una decisione sugli aspetti attuativi conseguenti alle due grandi riforme legislative, sempre nella sua qualità di responsabile di U.O. e non di Area.

Detta discussione, si soggiunge, avvenne in sede di Giunta Comunale integrata con il Consiglio di Direzione, ove erano presenti i membri della Giunta, il Segretario Comunale, i Capi Area, ed all'esito si ebbe quel documento di indirizzi (i citati *“Appunti per una discussione della Giunta in*

merito alla pianificazione urbanistica comunale") dal quale risultava la volontà di lasciare immutati i valori.

Si deduce che se, dunque, i precedenti organi politici del Comune avevano ritenuto che non fosse interesse dell'Amministrazione elevare gli oneri edilizi il compito del XXX era assicurare che restasse immutato il costo di costruzioni e non certo il contrario, con conseguente infondatezza dei presupposti per l'azione risarcitoria.

6) Infine si contesta, "in ogni caso ed in subordine", il calcolo del preteso danno erariale, osservando anzitutto che la valutazione politica fu di un non adeguamento della delibera n. 58/99, e di conseguenza il geom. XXX non può essere chiamato a un danno frutto di una decisione altrui che non poteva modificare.

Si assume che le cifre fornite ("addirittura €387.711,64") sono del tutto apodittiche ed indimostrate, e la Procura si basa unicamente su un calcolo approssimativo fornito dal Comune ove non risulta neppure chiarito come sarebbero state ottenute dette somme.

Si rileva che manca un riscontro contabile del perché si sia formata una cifra di €387.711,64 in relazione ai diversi casi che dal 2002 in poi in luogo della concessione edilizia oggi presiedono all'attività edificatoria, laddove, considerato che le DIA non sono onerose (ma lo sono solo i permessi di costruzione) e che all'interno dei permessi solo alcuni sono soggetti al costo di costruzione aggiornato, occorre depositare in atti tutte le attività edificatorie onerose che avrebbero generato il danno.

Si aggiunge che in ogni caso:

a) << la richiesta di danno si spinge a chiedere un danno anche per gli anni 2000-2002 quando è indubbio che il costo di costruzione è stato aggiornato o con determinazione del Geom. XXX o con provvedimento diretto di Giunta: quindi la richiesta è del tutto incomprensibile >>;

b) << la richiesta di danno si spinge a ricalcolare anche il costo di costruzione per quegli anni (2002-2005) in cui l'applicazione dell'aggiornamento ISTAT avrebbe dato valori inferiori a

quei € 500,00 effettivamente applicati dal Geom. XXX. Sino al 2005 infatti il Comune ha tratto vantaggio dalle tariffe imposte e percepite dal Geom. XXX: i 500,00 Euro calcolati all'epoca e percepiti sono superiori a quelli che il Comune avrebbe percepito in base alla delibera C.C. n. 58/1999, anche se rivalutata: la mera rivalutazione ISTAT del 2004 avrebbe portato un valore di 498,00 e, quindi, il danno erariale non sussiste >>;

c) << dal 2005 in poi la richiesta dovrebbe essere supportata da una puntuale prova di quali attività edilizie siano a riferimento del preteso danno: agli atti non esiste alcun documento specifico sul punto. La tabella depositata in atti dal Comune non indica analiticamente quali attività edilizie dovessero scontare il costo di costruzione, né indicano puntualmente quali fossero a costo pieno, quali a costo ridotto, quali esenti >>.

Riguardo, poi, ai conteggi comunali, si osserva che i prospetti assunti a fondamento della prova del danno erariale sono assolutamente errati, in quanto si basano su una semplice moltiplicazione per il coefficiente di rivalutazione ISTAT dal 1999 ad oggi, ovvero su un dato aggregato che non dà conto del momento in cui sono state presentate le singole domande per i permessi a costruire e quando gli stessi sono stati effettivamente concessi.

Su punto, si ricorda che: a) il costo di costruzione può essere pagato dal privato a rate (previo deposito di fideiussione e per gli importi più elevati questa è la prassi comune); b) può essere pagato, sino a sessanta giorni dopo il completamento dell'opera (cfr. art. 16, comma 3, del t.u.); c) la durata di validità del permesso di costruire è di 3 anni e dunque finché non inizia l'attività costruttiva il privato non deve pagare.

Si rileva che, al contrario, il Comune ha calcolato il valore dell'onere nel momento in cui è stato effettuato il pagamento e non nel momento in cui è stato rilasciato il titolo a costruire sicché, con il computo semplicistico fornito, sono stati attribuiti a periodi posteriori tributi afferenti a permessi concessi in anni in cui il costo di costruzione era inferiore.

Si evidenzia, altresì, la necessità di effettuare una verifica separata su ciascuna pratica di

permesso relativa ai nuovi edifici residenziali (come da delibera C.C. n. 58/1999), perché i costi da scontare sono diversi a seconda delle varie tipologie di attività, ed a titolo di esempio si osserva che: << a) per le pratiche di permesso di costruire per nuovi edifici residenziali gli oneri erano predeterminati dalle norme di P.R.G. e dalle convenzioni urbanistiche allora vigenti (e cioè vigenti al momento del rilascio del titolo); b) per i permessi di costruire dei nuovi edifici ad uso terziario, non si doveva applicare alcun tipo di adeguamento del costo di costruzione (e, dunque il preteso danno sarebbe inesistente); c) le pratiche relative alle ristrutturazioni e alle DIA hanno diversa disciplina da quella dei permessi con diverso inferiore onere.

Parimenti errata, si prosegue, è la richiesta di danno erariale per i pretesi mancati introiti avvenuti dopo il giugno 2009, quando l'ufficio era già stato affidato alla direzione dell'Arch. XXX; inoltre << il Comune di XXX ha sempre adottato per tutte le pratiche il valore fisso di € 500,00 mentre in base al t.u. per l'edilizia, spesso avrebbe dovuto applicare valori inferiori (€ 464,81 contro i 500,00 applicati, poiché, ai sensi dell'art. 29, comma 4, LR 31/2002, "per gli interventi di ristrutturazione edilizia il costo di costruzione non può superare il valore determinato per le nuove costruzioni ai sensi del comma 1") >>.

Conclusivamente, si deduce che << poiché per moltissime pratiche le entrate introitate dal Comune sono state addirittura superiori a quelle che avrebbe potuto pretendere con l'applicazione rigorosa della l.r. 31/02, è pacifico che il danno richiesto non sia corretto, ma sia molto maggiore di quello effettivamente e se del caso sussistente subito dall'amministrazione >> ed << addirittura c'è ragione di credere che il Comune di XXX non abbia registrato alcuna perdita >>.

Si sostiene, quindi, che in forza delle esposte considerazioni risulta chiaro che il danno erariale azionato non è provato anche nella denegata sussistenza di responsabilità.

In estremo subordine, "nella denegatissima ipotesi in cui si dovesse rinvenire, comunque, una qualche frazione di responsabilità a carico del convenuto", s'invoca l'esercizio del potere riduttivo di questa Corte, anche in considerazione delle condizioni economiche dell'odierno

convenuto e della pesantezza della condanna come richiesta.

Si chiede, pertanto, che questa Corte voglia: 1) rigettare ogni domanda avversaria di condanna del convenuto al risarcimento del preteso danno subito dal Comune di XXX, perché: a) infondata la domanda per gli anni dal 2001 al 2005 in quanto basata su un falso presupposto di fatto; b) prescritta la domanda per il periodo antecedente al 2005; c) infondata, in ogni caso, per tutti gli anni per cui è stata esercitata l'azione giacché errata sia in fatto che in diritto ed esercitata nei confronti di un soggetto non responsabile; d) infondata, comunque, sia in fatto che in diritto la pretesa risarcitoria esercitata non sussistendo gli aspetti della colpa grave e del dolo in capo al convenuto; e) non provato il danno in quanto la somma richiesta è basata su conteggi errati, totalmente infondati e comunque inesatti per eccesso; 2) per l'effetto: dichiararsi non dovute le somme di cui alla pretesa condanna o, comunque, in estremo subordine dichiararle abnormi ed errate per eccesso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

All'udienza odierna l'avv. Antonio Carullo, per il convenuto, premesso anzitutto che il "pretestuoso" licenziamento del sig. XXX è stato impugnato davanti al giudice ordinario, e sottolineata l'erroneità della segnalazione di danno da cui ha tratto origine il presente giudizio, ha ripercorso i punti salienti della vicenda in esame come già esposti nella memoria di costituzione. Il difensore si è soffermato, in particolare, sul cambiamento della normativa in materia edificatoria e sul mutato assetto organizzativo del Comune con la creazione delle Aree e la conseguente posizione di sottordinazione del sig. XXX ai Dirigenti delle stesse, deducendo, in opposizione alla tesi accusatoria, che sicuramente la competenza a provvedere sull'aggiornamento del costo di costruzione non era più del suo assistito, bensì del Responsabile di Area, del Consiglio Comunale o della Giunta. Sul punto ha inoltre citato l'art. 54 dello Statuto del Comune e richiamato la delibera consiliare dell'ottobre 2009 nonché la determinazione dell'arch. De Donato e l'operato di altri Comuni, ribadendo che il convenuto si è conformato a valutazioni e decisioni "politiche" essendo, l'adeguamento in discussione, una scelta "politica". Ha quindi affermato l'assenza di colpa in capo al sig. XXX in

mancanza di superiori specifiche determinazioni, ed ha poi riproposto gli argomenti già illustrati in memoria circa l'insussistenza del danno erariale, contestando l'inadeguatezza ed insufficienza del prospetto delle somme imputate al convenuto e sostenendo che dette somme non sono assolutamente probatorie del danno, del quale il Comune non ha dato alcuna prova, e la cifra indicata è del tutto generica e non ancorata a qualsivoglia elemento di fatto. Ha infine confermato l'eccezione di prescrizione formulata in memoria e le conclusioni nella stessa rassegnate.

Il Pubblico Ministero, dal canto suo, sulle novità normative si è riportato a quanto esposto in citazione evidenziando, sul punto, che il sig. XXX sia prima che dopo tali novità firmava i permessi di costruzione, a dimostrazione del fatto che l'attività preliminare faceva capo al medesimo, il quale aveva la responsabilità procedimentale e provvedimento. Ha richiamato l'art. 169 del T.U.E.L. ed i Piani Esecutivi di Gestione del Comune di XXX con le relative delibere di approvazione, nonché gli artt. 9 e 10 del Regolamento di organizzazione, sottolineando che il sig. XXX, nominato responsabile dell'Unità Operativa "Urbanistica-Edilizia Privata-Ambiente", cui le norme di programmazione assegnavano attività ed obiettivi, non era un mero esecutore di volontà politica, ma aveva l'obbligo di attivarsi.

Ha dunque ribadito la condotta omissiva del convenuto, precisando che è stata valutata anche l'eventuale responsabilità dei Capi Area a carico dei quali, tuttavia, non è stata ravvisata la sussistenza della colpa grave. Svolte, poi, alcune osservazioni sugli "Appunti" della Giunta in merito alla pianificazione urbanistica, e rilevata la debolezza della relativa prospettazione difensiva, riguardo alla eccepita prescrizione ha osservato che nella specie si tratta di condotta illecita permanente che veniva a cessare quando fosse stata posta in essere la condotta doverosa la quale avrebbe comportato, fino al 2009, il recupero del costo di costruzione avente, quest'ultimo, carattere corrispettivo.

Ha inoltre confermato l'esistenza del danno subito dall'Ente richiamando, a proposito della sua quantificazione, la risposta in data 14 giugno 2010 fornita dal Comune di XXX sul calcolo del

danno stesso. Su domanda del Presidente, il Pubblico Ministero ha poi fatto presente che nulla risulta in atti circa l'esercizio del potere di autotutela da parte del Comune, e nulla è stato eccepito su attualità e concretezza del danno. Conclusivamente, ha insistito nell'accoglimento della domanda risarcitoria con rigetto dell'eccezione di prescrizione, rimettendosi alle valutazioni del Collegio per la determinazione del danno da addebitare al convenuto.

In sede di replica, l'avv. Carullo ha osservato come non sia in discussione il potere di firma del sig. XXX, bensì l'obbligo di aggiornamento del costo di costruzione, per il quale serviva una determina non di competenza del suo assistito.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1) L'ipotesi di danno erariale sottoposta all'esame della Corte è costituita – secondo la prospettazione accusatoria - dalle minori entrate, per il complessivo importo di € 386.711,64, derivanti al Comune di XXX dal mancato adeguamento annuale, relativamente al periodo 2000 – 2009, del costo di costruzione ai fini della determinazione della quota di contributo per il rilascio della concessione edilizia o del permesso di costruire nuovi edifici.

Per tale evento dannoso è stato chiamato in giudizio il sig. XXX XXX, quale responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente dal 1999 al 2001 e, poi, della Unità Operativa "Urbanistica – Edilizia Privata – Ambiente" fino al 29 luglio 2009.

2) Ai fini della migliore comprensione della causa è opportuno premettere un breve excursus delle norme in materia edificatoria coinvolte nella fattispecie.

2.a) Si deve quindi partire dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 sull'edificabilità dei suoli, che all'art. 1 stabiliva che "Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge"

soggiungendo, all'art. 3, che "la concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione".

Per il successivo art. 5 della legge n. 10 del 1977 appena citata, "l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, previsti dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, modificato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché dalle leggi regionali, è stabilita, ai fini del precedente articolo 3, con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per classi di comuni in relazione...(comma 1).

Fino all'approvazione delle tabelle di cui al precedente comma i comuni continuano ad applicare le disposizioni adottate in attuazione della legge 6 agosto 1967, n. 765 (comma 2).

Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione entro il termine stabilito nel primo comma e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale (comma 3)".

Infine, l'art. 6 (nel testo sostituito dall'art. 7 l. 24 dicembre 1993 n. 537) della medesima legge prevedeva che "il costo di costruzione di cui all'articolo 3 della presente legge per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della L. 5 agosto 1978, n. 457" (comma 1), soggiungendo che "con gli stessi provvedimenti di cui al primo comma, le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento" (comma 2) e disponendo, altresì, che "nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al primo comma, ovvero in eventuale

assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)" (comma 3).

2.b) I sopra citati artt. 1, 3, 5 e 6 (nonché gli artt. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16) della legge n. 10 del 1977 sono stati, poi, espressamente abrogati dall'art. 136, commi 1 e 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)”, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 185.

Per quel che occupa, il predetto Testo unico, definite la natura e le caratteristiche del permesso di costruire (v. artt. 10 – 15), rilasciato “dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici” (v. art. 13, comma 1), all'art. 16, ha raccolto le disposizioni (“legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2) sul “contributo per il rilascio del permesso di costruire” tra le quali vanno segnalate le seguenti:

- “Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo” (comma 1);

- “La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata...” (comma 2);

- "La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione" (comma 3);

- "Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione" (comma 9).

2.c) Da ultimo, la legge regionale Emilia Romagna 25 novembre 2002, n. 31 ("Disciplina generale dell'edilizia) ha disposto, all'art. 27 ("Contributo di costruzione"), che: "Fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui all'art. 30, il proprietario dell'immobile o colui che ha titolo per chiedere il rilascio del permesso o per presentare la denuncia di inizio attività è tenuto a corrispondere un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione" (comma 1); "Il contributo di costruzione è quantificato dal Comune per gli interventi da realizzare attraverso il permesso di costruire ovvero dall'interessato per quelli da realizzare con denuncia di inizio attività" (comma 2); "La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del

rilascio del permesso ovvero all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività. Il contributo può essere rateizzato, a richiesta dell'interessato" (comma 3); "La quota di contributo relativa al costo di costruzione è corrisposta in corso d'opera, secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune" (comma 4).

Al successivo art. 29, la stessa legge regionale ha stabilito che "Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato almeno ogni cinque anni dal Consiglio regionale con riferimento ai costi parametrici per l'edilizia agevolata. Il contributo afferente al titolo abilitativo comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata con l'atto del Consiglio regionale in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione e ubicazione" (comma 1), e "Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, il costo di costruzione è adeguato annualmente dai Comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica" (comma 3).

3) In base alla delineata cornice normativa, la quota di contributo afferente al costo di costruzione va dunque determinata all'atto del rilascio della concessione edilizia o del permesso di costruzione, ma deve essere versata nel corso della costruzione e comunque nei sessanta giorni dalla sua ultimazione.

Secondo giurisprudenza amministrativa ormai consolidata, la data del rilascio della concessione edilizia o del permesso di costruzione è il momento in cui sorge l'obbligazione contributiva rapportata al costo di costruzione, e pertanto è da quella stessa data che l'amministrazione comunale può far valere il suo diritto di credito, ossia esercitare il potere di accertamento dell'importo dovuto, con conseguente decorrenza della prescrizione (decennale) del diritto medesimo il quale, sin dal momento dell'adozione del provvedimento ampliativo della sfera del richiedente la concessione o il permesso di costruzione, è certo, liquido o agevolmente liquidabile ed esigibile (cfr. Consiglio di Stato –

Sez. IV, 6 giugno 2008 n. 2686; Sez. IV, 5 aprile 2006 n. 7219; Sez. V, 13 giugno 2003 n. 3332; T.A.R. Marche Ancona, 1° aprile 2004 n. 143; T.A.R. Abruzzo Pescara, 10 maggio 2002 n. 477; T.A.R. Calabria Catanzaro, 6 febbraio 1996 n. 180).

Come ancora precisato dal giudice amministrativo, la suddetta obbligazione è di tipo “acausale”, perché connessa alla mera utilizzazione edificatoria del territorio, e perciò ritenuta di natura paratributaria, a differenza dell’obbligazione per oneri di urbanizzazione che deve, invece, ritenersi “causale” ed ha natura di corrispettivo di diritto pubblico di natura non tributaria, dovuto dal titolare della concessione edilizia per la partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione connessi all’edificazione (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, 3 dicembre 2007 n. 1268; T.A.R. Toscana Firenze, Sez. III, 11 agosto 2004 n. 3181).

In ogni caso, per entrambe le obbligazioni il rilascio della concessione edilizia o del permesso di costruzione rappresenta il momento costitutivo dell’obbligo giuridico - incombente sul beneficiario del provvedimento autorizzatorio - di corrispondere le somme dovute per il contributo di costruzione (cfr. Consiglio di Stato – Sezione IV, 6 giugno 2008 n. 2686).

Con la conseguenza che l’omessa contestuale determinazione di tale contributo o di una delle due voci che lo compongono (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) realizza, sin dal momento del rilascio del titolo abilitativo all’edificazione, una lesione attuale e concreta alla finanza comunale, venendo a mancare, in capo all’ente locale, la disponibilità piena ed immediata di entrate contributive ad esso spettanti.

Analogamente è a dire, in termini di attualità ed effettività del pregiudizio, con riguardo all’errata determinazione del contributo in misura inferiore al dovuto; ciò anche a voler prescindere dal carattere di definitività attribuito da una certa giurisprudenza alla determinazione del *quantum* della obbligazione contributiva a carico del privato, con

esclusione della possibilità per l'amministrazione comunale che abbia erroneamente liquidato l'ammontare del contributo, di richiedere successivamente, in via di autotutela, un importo a titolo di conguaglio (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, decisione n. 1007/2000).

4) Si può ora passare ad esaminare la questione della prescrizione dell'azione di responsabilità eccepita dalla difesa del convenuto.

Sul punto è appena da ricordare che nel nuovo ordinamento delle autonomie locali – art. 58 della legge 8 giugno 1990 n. 142 – è previsto che l'azione di responsabilità si prescrive col decorso del quinquennio “dalla commissione del fatto”.

Tale espressione, secondo giurisprudenza di questa Corte, deve essere intesa nel senso che non è sufficiente a dare inizio al periodo prescrizione il semplice compimento della condotta trasgressiva degli obblighi di servizio dalla quale non sia ancora scaturito alcun nocumento all'ente pubblico, posto che l'elemento “fatto” comprende non solo la condotta del soggetto ma anche l'evento dannoso che ad essa consegue (cfr. Sez. II, 3 febbraio 1999 n. 28/A; Sez. giurisd. reg. Lazio, 25 settembre 2000 n. 1544/R).

Un indirizzo interpretativo del tutto analogo è stato poi adottato a proposito dell'art. 1, secondo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (come sostituito con legge 20 dicembre 1996, n. 639) - per il quale il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il “fatto dannoso” (ovvero, in caso d'occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta) –, affermandosi che ai fini dell'individuazione del “dies a quo” della prescrizione, ai sensi del citato art. 1 l. n. 20/1994 occorre avere riguardo alla fattispecie costituita da condotta ed evento dannoso, che si completa al verificarsi di quest'ultimo, vale a dire del depauperamento dell'amministrazione o dell'ente (cfr. Corte dei Conti – Sezioni II, 19 ottobre 1998 n. 212/A).

Tanto premesso, ritiene il Collegio di non poter condividere la tesi di parte attrice secondo la quale si tratterebbe, nella specie, di illecito permanente caratterizzato dal protrarsi nel tempo della condotta antidoverosa la quale dovrebbe, perciò, essere considerata una condotta unica continuata, con conseguente spostamento "in avanti", sino alla sua cessazione, del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine prescrizionale.

In realtà, la contestata vicenda di danno, pur nella sua sostanziale unitarietà, risulta articolata in segmenti temporali corrispondenti ai singoli anni controversi (2000 – 2009), cui le specifiche minori entrate sono state riferite.

D'altra parte, il criterio - poi confermato dalla Procura attrice – per mezzo del quale il Comune di XXX è pervenuto alla determinazione del danno in discussione è consistito proprio nel calcolare il mancato adeguamento del costo di costruzione anno per anno, a partire dal 2000 fino al 2009, individuando l'ammontare delle minori entrate per ogni singolo esercizio finanziario ed il loro ammontare complessivo (pari a € 386.711,64).

La decorrenza della prescrizione della domanda risarcitoria va quindi stabilita tenendo conto del criterio appena evidenziato, ovvero avendo riguardo al danno come perdita di entrate contributive subita dal Comune in riferimento ad ogni specifico anno oggetto di contestazione.

Resta da aggiungere che, non sussistendo nella fattispecie alcun occultamento doloso, il mancato adeguamento automatico del costo di costruzione era comunque rilevabile, e dunque obiettivamente conoscibile, già all'interno di ogni esercizio finanziario di riferimento, attraverso le normali procedure di controllo e di revisione previste dal T.U.EE.LL. (d.lgs. n. 267/2000).

Ne discende, ad avviso del Collegio, che il "dies a quo" del termine prescrizionale deve essere fatto coincidere, anno per anno, con la chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento, e pertanto, poiché il primo atto interruttivo del termine prescrizionale

(quinquennale) va individuato nell'invito a dedurre emesso il 16 marzo 2010 dalla Procura attrice, la pretesa risarcitoria azionata da quest'ultima risulta prescritta in relazione al danno per le minori entrate contributive riferite agli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.

L'accertata parziale prescrizione del danno nei termini appena specificati conduce a ritenere assorbita, relativamente e limitatamente agli anni sopra indicati (2000 – 2004), ogni ulteriore questione dedotta in atti.

5) Quanto, invece, alla parte restante del danno, costituita dalla perdita di entrate contributive realizzata nel periodo dal 1° gennaio 2005 all'ottobre 2009, occorre prendere le mosse dalla considerazione che tale periodo ricade interamente sotto il vigore del citato Testo unico dell'edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001).

Questo corpo normativo è stato emanato – unitamente al d.lgs 6 giugno 2001 n. 378, recante “Disposizioni legislative in materia edilizia. (Testo B)” e al d.P.R. 6 giugno 2001 n. 379 recante “Disposizioni regolamentari in materia edilizia. (Testo C)” - in esecuzione delle norme e dei principi di cui alla legge 8 marzo 1999, n. 50 (“Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998”), che prevedeva, in attuazione dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. “legge Bassanini”), l’emanazione di regolamenti (ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400) per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi (art. 1), nonché il riordino delle norme legislative e regolamentari disciplinanti varie fattispecie e materie “mediante l’emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari” (art. 7).

Le norme del d.P.R. n. 380 del 2001 che interessano in particolare ai fini dell’odierno giudizio sono già state riportate al punto 2.b) della presente esposizione in diritto, cui si rinvia.

Qui preme osservare che le norme anzidette hanno ripreso i contenuti sostanziali delle preesistenti disposizioni della legge n. 10 del 1977 in coerenza, peraltro, ai limiti di intervento del legislatore delegato come segnati dai principi e criteri direttivi fissati dall'art. 7, comma 2, della legge n. 50 del 1999, tra cui il "coordinamento formale delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo" (v. art. 7, comma 2, lett. d).

In altre parole, il legislatore delegato, con l'emanazione del Testo unico in oggetto, ha realizzato un unico quadro normativo delle preesistenti disposizioni nella materia che occupa, effettuando un'opera di ricognizione, coordinamento e razionalizzazione delle stesse senza, comunque, introdurre innovazioni sostanziali rispetto al sistema normativo previgente.

Ad avviso del Collegio, in un siffatto contesto non appare quindi configurabile alcuna radicale discontinuità delle disposizioni *de quibus* raccolte nel Testo unico n. 380 del 2001 rispetto a quelle della legge n. 10 del 1977 sulla edificabilità dei suoli, tale da poter giustificare, per quanto qui interessa, dubbi ed incertezze applicative in ordine alla determinazione del contributo afferente al costo di costruzione.

Ciò anche a voler considerare l'aspetto innovativo riferito alla sostituzione della concessione edilizia con il "permesso di costruire", che tuttavia non ha comportato modifiche di rilevanza sostanziale alla disciplina del costo di costruzione, come del resto può desumersi dal raffronto tra le sopra riportate disposizioni degli artt. 3 ("contributo per il rilascio della concessione") e 6 ("determinazione del costo di costruzione") della legge n. 10 del 1977 e le corrispondenti disposizioni dell'art. 16 ("contributo per il rilascio del permesso di costruire") del d.P.R. n. 380 del 2001 nonché degli artt. 27 ("contributo di costruzione") e 29 ("costo di costruzione") della legge Emilia Romagna n. 31 del 2002.

Al riguardo, peraltro, non appare superfluo osservare che nel presente giudizio oggetto di contestazione non è un (ipotetico) “cattivo” uso del potere abilitativo del Comune in ordine all’attività edificatoria, bensì il mancato aggiornamento ISTAT, negli anni sopra specificati (2005 – 2009), del costo di costruzione da determinarsi (ed effettivamente determinato) all’atto del rilascio dei provvedimenti di autorizzazione a costruire; provvedimenti - giova sottolinearlo – che in questa sede non hanno formato oggetto di alcuna censura.

6) Passando al merito degli addebiti mossi a carico dell’odierno convenuto, occorre anzitutto soffermarsi sulla collocazione dell’Unità Operativa “Urbanistica – Edilizia Privata – Ambiente” all’interno del sistema di organizzazione del Comune come ridefinito (con deliberazione di giunta n. 120 del 2 novembre 2000) a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. Enti Locali), ed ordinato per “Aree” comprendenti, a loro interno, più Unità Operative.

Orbene, la suddetta Unità Operativa “Urbanistica – Edilizia Privata – Ambiente”, della quale il sig. XXX è stato Responsabile dal 2001 al luglio 2009, rappresenta un’articolazione dell’Area n. 3 – “Servizi per la Collettività ed il Territorio” comprendente, oltre alla menzionata Unità, anche le Unità Operative "Attività Produttive - Sportello unico - Turismo (escluso quello culturale)", "Lavori Pubblici e manutenzione" e "Polizia Municipale - Protezione civile".

Come desumibile dalla documentazione in atti (v. Statuto del Comune e Piani Esecutivi di Gestione), l’Unità Operativa in questione, sostitutiva (dall’anno 2001) del Settore “Urbanistica e Ambiente”, ancorché costituisca, così come le altre Unità Operative, una struttura interna (all’Area n. 3) di tipo non apicale, risulta comunque dotata, negli specifici ambiti di competenza, di autonomia funzionale e gestionale per il conseguimento degli obiettivi programmati, con imputazione dei relativi capitoli di bilancio (42035 - oneri su costo di costruzione; 42036 – oneri di urbanizzazione primaria; 42037 – oneri di urbanizzazione secondaria...).

D’altra parte, giusta quanto precisato dal Comune di XXX, e come sottolineato dalla Procura

attrice, senza alcuna contestazione difensiva sul punto, il geom. XXX, anche dopo la “trasformazione” del Settore “Urbanistica e Ambiente” in Unità Operativa “Urbanistica – Edilizia Privata – Ambiente”, all’esito allo svolgimento “delle attività istruttorie di natura tecnica in materia urbanistica ed edilizia” provvedeva “autonomamente all’adozione del provvedimento finale” (v. “Prospetto dotazione organica del servizio” trasmesso con nota sindacale 8 gennaio 2010, prot. n. 213), in piena continuità con le funzioni di Responsabile di Settore precedentemente esplicate.

In altre parole, anche successivamente alla creazione - unitamente alla figura dei relativi Responsabili - delle “Aree”, individuate come “strutture operative di massima dimensione, finalizzate a garantire l’efficacia dell’intervento nell’ambito di materie aventi caratteristiche omogenee” (v. Statuto del Comune di XXX) ed articolate, a loro volta, in Unità Operative, l’intero procedimento abilitativo edilizio, e quindi la determinazione del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) in sede di rilascio del permesso di costruzione, continuava a fare capo, in via diretta, al geom. XXX, nella sua qualità di Responsabile della Unità Operativa “Urbanistica – Edilizia Privata – Ambiente”.

Tanto chiarito, va subito aggiunto che l’adeguamento annuo del costo di costruzione secondo l’indice ISTAT, disciplinato dalla normativa dianzi richiamata (v. art. 16 d.P.R. n. 380/2001; artt. 27 e 29 l.reg. Emilia Romagna n. 31/2002), rientra indiscutibilmente nell’ambito del procedimento autorizzatorio di cui sopra, trattandosi di adempimento strettamente connesso all’esatto computo del contributo dovuto in relazione al permesso di costruire.

Appare perciò evidente, ad avviso del Collegio, che anche per tale adempimento l’ordinaria competenza a provvedere (appartenesse e) appartenga al Responsabile della Unità Operativa interessata, più che al Responsabile dell’Area di riferimento (“Servizi per la Collettività ed il Territorio”) o agli organi deliberativi dell’Ente.

D’altro canto, l’aggiornamento in questione si risolve in una operazione di calcolo da effettuarsi

sulla base di un parametro - la variazione ISTAT - fissato da prescrizioni legislative (statali e regionali) alla stregua delle quali si sarebbe dovuto provvedere automaticamente anno per anno, senza alcuna possibilità di valutazioni ed apprezzamenti discrezionali da parte degli organi di governo comunali trattandosi, invero, di adeguamento comunque obbligatorio per legge.

Sul punto le disposizioni di riferimento, vale a dire l'art. 16, comma 9, del d.P.R. n. 380/2001 – testualmente riproduttivo, in parte qua, dell'art. 6, comma 3, della legge n. 10 del 1977 – e l'art. 29, comma 3, della legge regionale Emilia Romagna n. 31 del 2002, risultano univocamente chiare e vincolanti nel prevedere che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali il costo di costruzione è adeguato annualmente dai Comuni “in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica”, con l'ulteriore rilevante precisazione, nella norma statale appena citata, che all'adeguamento si procede anche “in eventuale assenza di tali determinazioni” ed “autonomamente”.

7) Per quanto precede, ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame, riguardo al mancato adeguamento annuale del costo di costruzione, si sia verificata una situazione di illegittima omissione a provvedere da parte del Comune.

Omissione in primo luogo imputabile al geom. XXX il quale, nella sua veste di Responsabile della competente Unità Operativa, avrebbe dovuto dare piena e continuativa attuazione, anche dopo l'entrata in vigore del Testo Unico dell'edilizia, alla delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 29 settembre 1999 (di recepimento della deliberazione del Consiglio Regionale n. 1108 in data 29 marzo 1999) aggiornando annualmente, con propria determinazione, il costo di costruzione, così come stabilito al punto 4) del dispositivo della delibera medesima; adempimento, del resto, di non particolare complessità, già curato dall'odierno convenuto in riferimento all'anno 2001 mediante l'adozione della determinazione n. 58 del 20 dicembre 2000.

Né il contestato inadempimento può trovare valida giustificazione nel documento denominato “Appunti per una discussione della Giunta in merito alla pianificazione urbanistica comunale e ai primi adempimenti conseguenti alla nuova legge di disciplina dell’attività edilizia” allegato dalla difesa del convenuto.

Trattasi infatti, come anche sottolineato dall’Organo requirente, di documento – senza data e senza alcuna sottoscrizione - del quale non è affatto chiara la provenienza, privo comunque di qualsiasi valenza autoritativa e decisoria ed inidoneo, pertanto, ad esplicitare efficacia vincolante nei confronti del convenuto, e ciò a fronte – è bene ripeterlo - sia del perdurante obbligo, normativamente espresso, di adeguare annualmente il costo di costruzione, sia del menzionato atto deliberativo comunale (delib. cons. n. 58 del 29 settembre 1999) che poneva tale incumbente a carico del “Capo Settore Urbanistica” (ora Unità Operativa “Urbanistica – Edilizia Privata – Ambiente”).

Incombente, peraltro, mai revocato, né formalmente né implicitamente, ed anzi ribadito, con richiamo testuale ai precedenti e sottostanti provvedimenti regionale (delib. cons. n. 1108/1999) e comunale (delib. cons. n. 58/1999), dalla deliberazione di giunta n. 105 in data 8 ottobre 2009 con la quale, nel prendere atto “...della necessità di procedersi all’aggiornamento del costo di costruzione ai sensi della deliberazione di Consiglio Regionale n. 1108/99 e della deliberazione di Consiglio Comunale n. 58/99, alla luce delle intervenute variazioni dei costi di costruzione accertata dall’ISTAT”, si disponeva che il Responsabile della U.O. “Urbanistica Edilizia Privata e Ambiente” avrebbe provveduto “all’aggiornamento annuale ed autonomo del predetto costo di costruzione, secondo le modalità di cui alla deliberazione di CR n. 1108/99”.

Il che sta a confermare, con tutta evidenza, la piena e perdurante validità ed efficacia delle due suindicate delibere (regionale e comunale) del 1999 anche oltre l’entrata in vigore del Testo unico dell’edilizia.

8) In sostanza, dunque, il mancato aggiornamento del costo di costruzione configura, ai fini del presente giudizio, una condotta omissiva dell'odierno convenuto qualificabile, se non come dolosa, certamente come gravemente colposa.

A questo riguardo, osserva il Collegio come nella fattispecie in esame difettino i profili del c.d. dolo "erariale" o "contrattuale", peraltro solo adombrato dalla Procura attrice, non risultando il comportamento del sig. XXX improntato a consapevole volontà del medesimo di agire in violazione dei propri doveri d'ufficio e di arrecare un ingiusto pregiudizio all'Ente. Nella condotta del sunnominato ricorrono, tuttavia, gli elementi della colpa grave, ove si consideri, anzitutto, che l'aggiornamento annuale del costo di costruzione - operazione, come già detto, di relativa semplicità - postulava un dovere particolarmente pregnante e puntuale di diligenza nell'adempimento di tale obbligo, specie per i connessi rilevanti riflessi sulle finanze del Comune.

Va inoltre evidenziato che l'inadempienza si è protratta per svariati anni senza che il convenuto abbia mai adottato, nell'ambito dell'autonomia di competenze non meramente esecutive di cui in precedenza si è fatto cenno, alcuna concreta, documentata iniziativa di natura "operativa", o anche solo "sollecitatoria" e/o "propositiva", volta a definire la vicenda dell'adeguamento ISTAT di cui si discute; vicenda, occorre ribadirlo, coinvolgente, in via diretta ed immediata, l'importante attività gestionale in materia di edilizia privata propriamente riservata all'Unità Operativa ("Urbanistica – Edilizia Privata – Ambiente") della quale il sig. XXX era Responsabile.

In altre parole, viene qui in rilievo la prolungata, ingiustificata inerzia del convenuto in ordine all'adeguamento del costo di costruzione, inerzia da ritenersi e valutarsi quale espressione di inescusabile e macroscopica superficialità nella cura dell'attività gestoria di un settore comunale, quello dell'edilizia privata, di assoluto rilievo.

Per quanto sin qui dedotto, il Collegio ritiene dunque sussistente una condotta gravemente

colposa del sig. XXX, direttamente causativa, nella misura che si andrà a specificare, del danno alle finanze comunali perseguito in questa sede.

9) Ciò posto, la condotta omissiva del sunnominato va però collocata in un certo contesto fattuale, del quale occorre tenere debitamente conto ai fini della delimitazione della responsabilità posta a carico del convenuto medesimo.

In particolare, con riferimento alla questione che ne occupa, non risulta che i già menzionati “Appunti per una discussione della Giunta in merito alla pianificazione urbanistica comunale e ai primi adempimenti conseguenti alla nuova legge di disciplina dell’attività edilizia” – ove risulta annotato, a proposito del contributo di costruzione, che *“Anche in questo caso non sono necessarie, ora, scelte particolari; occorre infatti attendere le nuove determinazione del consiglio regionale e quindi le tabelle per contributi e oneri rimangono quelle in vigore. E’ facoltà del Consiglio Comunale l’adeguamento del costo di costruzione sulla semplice base dei dati ISTAT.”* - siano stati poi tradotti in formali deliberati del Comune contenenti disposizioni o indicazioni in ordine all’adeguamento del costo di costruzione.

In realtà, allo stato degli atti, nel periodo intercorso tra la determinazione n. 58 del 28 dicembre 2000 (oggetto: Aggiornamento costo di costruzione) adottata dal geom. XXX e la delibera giuntale n. 105 in data 8 ottobre 2009 (oggetto: “Aggiornamento ISTAT costo di costruzione”) conseguente alla relazione in pari data dell’arch. XXX XXX - subentrata al geom. XXX nella responsabilità dell’Unità Operativa Urbanistica – Edilizia Privata – Ambiente” -, nessun organo comunale, elettivo e non, risulta in alcun modo essersi formalmente attivato, nell’ambito dell’esercizio delle proprie peculiari competenze, perché le modalità dell’adeguamento ISTAT del costo di costruzione ricevessero certa e sollecita definizione nel vigore della nuova normativa statale e regionale (d.P.R. n. 380/2001 e l.reg. Emilia Romagna n. 31/2002); fermo restando comunque, come già sottolineato,

l'obbligo, non la mera facoltà, del Comune di provvedere a tale adeguamento.

D'altra parte, anche ammesso e non concesso (stante il chiaro dettato normativo) che fosse effettiva facoltà del Consiglio Comunale deliberare, sulla base di una valutazione politica e discrezionale, in ordine all'adeguamento o meno del costo di costruzione, in ogni caso una tale decisione avrebbe dovuto essere formalizzata con uno specifico atto consiliare (con piena assunzione della conseguente responsabilità); il che non è avvenuto, né le delibere di adozione di variante al PRG (n. 39 dell'11-04-2003; n. 48 del 28-04-2003; n. 35 del 21-04-2009) richiamate nella memoria di costituzione del convenuto (vedasi pag. 6), ed alla stessa allegate, esprimono alcuna volontà politico-amministrativa di mantenere fermo il costo anzidetto.

Non si può, inoltre, non evidenziare come abbia fatto assoluto difetto, nella vicenda in esame, l'esercizio da parte dei dirigenti succedutisi nella carica di Responsabile dell'Area n. 3 ("Servizi per la Collettività ed il Territorio") dei propri poteri di direttiva, di impulso e di controllo, quando non sostitutivi, in relazione alla specifica attività svolta dall'Unità Operativa "Urbanistica – Edilizia Privata – Ambiente".

In conclusione, al di là di ipotizzabili profili di responsabilità la cui valutazione appartiene prioritariamente alla competenza della Procura Requirente, resta il fatto che l'assenza di una qualunque iniziativa da parte dei vari soggetti comunali (in primis Consiglio, Giunta e dirigenti Responsabili dell'Area 3) comunque coinvolti dalla discussa problematica in ragione delle rispettive attribuzioni, ha consentito che la grave anomalia gestionale rappresentata dal mancato adeguamento del costo di costruzione si protraesse per diversi anni in una situazione di persistente inazione dell'amministrazione; situazione che ha senza dubbio contribuito al progressivo formarsi dell'ingente danno per cui è causa.

Tutto ciò risulta ancora più evidente se si considera che, a distanza di anni dall'entrata in vigore della nuova normativa sull'edilizia, è bastata la relazione dell'8 ottobre 2009

dell'arch. XXX XXX per attivare il potere deliberativo della Giunta e provvedere all'aggiornamento del costo di costruzione (vedasi deliberazione n. 105 in data 8 ottobre 2009) senza, peraltro, che nel frattempo il Consiglio Regionale avesse adottato alcuna nuova determinazione in materia.

Del resto, e vale la pena di rimarcarlo, nella menzionata relazione si espone testualmente che *“Le procedure di approvazione dell'aggiornamento cambiano secondo indirizzi interni ai Comuni, che non si è potuto riscontrare, a volte delibera di giunta, altre volte determina del responsabile urbanistica-edilizia, ma il riscontro dell'aggiornamento si è potuto avere in quasi tutti i comuni. Tuttavia la scrivente si è premurata di contattare la Regione, dalla quale ha ricevuto rassicurazioni sulla non rilevanza relativamente alla procedura di approvazione, ma certezza sull'obbligo dei comuni di procedere all'aggiornamento”* (vedasi pag. 4), a riprova del fatto che se in precedenza i vari organi comunali avessero prestato, ognuno nell'ambito delle proprie prerogative, maggiore cura e attenzione circa la corretta applicazione della procedura di calcolo del costo di costruzione, l'ammontare del danno sarebbe risultato di gran lunga inferiore a quello poi accertato, o forse non si sarebbe realizzato.

Ritiene pertanto il Collegio che nella dedotta vicenda il mancato intervento degli altri soggetti comunali interessati, concretizzatosi anch'esso in una continuata ed assolutamente ingiustificabile inerzia, pur non facendo venire meno la responsabilità per colpa grave dell'odierno convenuto assuma, tuttavia, concorrente rilevanza nella produzione dell'evento dannoso.

Tale apporto concausale, valutato con riguardo all'insieme delle accennate condotte “inattive”, appare complessivamente stimabile, per la notevole incidenza che esso ha avuto sul protrarsi per anni dell'inadempimento dell'obbligo di adeguamento del costo di costruzione, nella misura del 75 per cento, con corrispondente riduzione al 25 per cento

della percentuale di responsabilità restante a carico del sig. XXX.

10) Si pone, a questo punto, il problema della quantificazione del danno derivato al Comune dal mancato adeguamento annuale del costo di costruzione; ciò limitatamente al periodo gennaio 2005 – ottobre 2009, essendo il periodo precedente coperto, come già detto, da prescrizione.

Al riguardo si deve tornare a rilevare che il danno in questione è costituito dalle minori entrate contributive conseguenti al minor importo, rispetto al dovuto, del costo di costruzione quale determinato dallo stesso geom. XXX nell'ambito del rilascio dei permessi di costruire relativi alle pratiche edilizie definite anno per anno.

Pratiche che come già evidenziato nel corso della presente esposizione, e come anche osservato in citazione dalla Procura attrice, non hanno formato oggetto, né in sede amministrativa né in questa sede giurisdizionale, di alcuna contestazione sotto alcun altro profilo diverso dal mancato adeguamento ISTAT del costo di costruzione.

Ne consegue che i rilievi formulati dalla difesa del convenuto per il periodo dal 2005 in poi, e riportati al punto 6) della parte narrativa della presente sentenza (cui si rimanda), appaiono non risolutivi per quanto qui ci occupa, siccome involgenti aspetti e problematiche dei titoli abilitativi a costruire (quali attività edilizie dovessero scontare il costo di costruzione, quali fossero a costo pieno, quali a costo ridotto, quali esenti; ...diversità dei costi da scontare a seconda delle varie tipologie di attività...inapplicabilità di alcun tipo di adeguamento del costo di costruzione per i permessi di costruire dei nuovi edifici ad uso terziario; diversa disciplina per le pratiche relative alle ristrutturazioni e alle DIA...) che non possono influire sull'accertamento del quantum del costo di costruzione non introitato dal Comune a causa della mancata applicazione, anno per anno, del meccanismo adeguativo previsto dalla normativa in materia.

Ciò in quanto il dato sostanziale su cui l'Amministrazione ha computato, ai fini risarcitori,

l'adeguamento annuale ISTAT è il costo di costruzione, comprendente l'aumento (non aggiornato) a suo tempo applicato, quale risultato del relativo procedimento tecnico all'uopo utilizzato proprio dal geom. XXX nelle varie pratiche edilizie come trattate e definite dallo stesso e che non possono ora, in questa sede, essere sottoposte ad una verifica generalizzata stante, tra l'altro, l'assoluta mancanza di indicazione, riguardo alle stesse, di ulteriori circostanze ed elementi concreti e specifici che sarebbe stato onere del convenuto allegare.

A tale proposito, giova richiamare testualmente alcuni passaggi della nota prot. n. 7924 del 14 giugno 2010 inviata dal Comune di XXX alla Procura Regionale, ove si precisa - in ordine alle modalità di calcolo del danno erariale - *“che il calcolo è stato disposto in relazione alle somme effettivamente accertate per ciascun esercizio finanziario a titolo di costo di costruzione (capitolo di entrata 4035-000 tit. 4 cat. 5, risorsa 44217), pertanto già separato dall'introito per oneri di urbanizzazione (che compongono la voce complessiva del contributo di costruzione dovuto dal cittadino). Per quanto concerne le osservazioni in ordine alla legittimazione della richiesta del costo di costruzione di cui alla memoria difensiva (e quindi alla differenziazione tra edifici residenziali e terziari, alle verifiche relative alla data di presentazione della pratica, alla distinzione tra nuove costruzioni e ristrutturazioni) si precisa che il calcolo è stato effettuato utilizzando come base sostanziale gli accertamenti tecnici e l'istruttoria già compiuta dal dipendente in ordine rispettivamente alla ricorrenza del titolo legittimante la richiesta del costo di costruzione, alla definizione dei parametri temporali di applicazione ed .alla definizione della base di calcolo (vale a dire presupponendo in via esclusiva che l'applicazione del costo di costruzione fosse erronea solo nella quantificazione dell'importo unitario). Diversamente opinando si dovrebbe ipotizzare una verifica caso per caso con conseguente riesame istruttorio di ciascuna pratica del periodo interessato, con conseguente paralisi delle*

attività ordinarie dell'Ente. Per questo motivo la formulazione del calcolo del danno erariale (pari ad euro 386.711,64) è stata determinata dall'applicazione per ciascun anno della % di aumento ISTAT effettivamente dovuta e non applicata. Da tale somma è stato scomputato l'aumento percentuale formalmente praticato con decorrenza 2001 (come di seguito specificato). Per la medesima ragione nella quantificazione del danno non si è tenuto in considerazione l'asserito arrotondamento eseguito dal dipendente a € 500,00, posto che lo stesso non risulta formalizzato in alcun atto...".

La stessa Amministrazione comunale ha inoltre prodotto un prospetto - a firma del Sindaco - di quantificazione delle minori entrate contributive accertate anno per anno, nel quale sono esposti, per il periodo che qui interessa (2005-2009), i seguenti dati:

- esercizio 2005: "entrata accertata = € 303.674,06; atto di aggiornamento - determina URB 58/2000; cc corretto = € 556,59; ISTAT annuo = 4,3900%; ISTAT totale = € 119,7452%; ISTAT totale = 19,7452%; aumento % ISTAT formalmente applicato = 1,8500%; entrata accertata depurata dell'aumento formalmente applicato = € 298.158,13; aumento applicato su totale accertato = € 5.515,9255; aumento effettivamente dovuto su totale accertato = € 58.871,8626; minore entrata = € 53.355,9371";

- esercizio 2006: "entrata accertata = € 296.041,52; atto di aggiornamento - determina URB 58/2000; cc corretto = € 577,55; ISTAT annuo = 3,7700%; ISTAT totale = € 124,2596%; ISTAT totale = 24.2596%; aumento % ISTAT formalmente applicato = 1,8500%; entrata accertata depurata dell'aumento formalmente applicato = € 290.693,69; aumento applicato su totale accertato = € 5.377,8332; aumento effettivamente dovuto su totale accertato = € 70.521,0503; minore entrata = € 65.143,2170";

- esercizio 2007: "entrata accertata = € 254.035,98; atto di aggiornamento - determina URB 58/2000; cc corretto = € 595,58; ISTAT annuo = 3,1200%; ISTAT totale = € 128,1365%; ISTAT totale = 28,1365%; aumento % ISTAT formalmente applicato =

1,8500%; entrata accertata depurata dell'aumento formalmente applicato = € 249.421,68; aumento applicato su totale accertato = € 4.614,3011; aumento effettivamente dovuto su totale accertato = € 70.178,4628; minore entrata = € 65.564,1617”;

- esercizio 2008; “entrata accertata = € 206.657,90; atto di aggiornamento - determina URB 58/2000; cc corretto = € 625,36; ISTAT annuo = 5,000%; ISTAT totale = € 134,5433%; ISTAT totale = 34,5433%; aumento % ISTAT formalmente applicato = 1,8500%; entrata accertata depurata dell'aumento formalmente applicato = € 202.904,17; aumento applicato su totale accertato = € 3.753,7272; aumento effettivamente dovuto su totale accertato = € 70.089,7899; minore entrata = € 66.336,0627”;

- esercizio 2009: “entrata accertata = € 128.047,80; atto di aggiornamento – sino ad aggiornamento (DGC 105/2009-DA3 145/2009); cc corretto = € 654,38; ISTAT annuo = 4,6400%; ISTAT totale = € 140,7861%; ISTAT totale = 40,7861%; aumento % ISTAT formalmente applicato = 1,8500%; entrata accertata depurata dell'aumento formalmente applicato = € 125.721,94; aumento applicato su totale accertato = € 2.325,8560; aumento effettivamente dovuto su totale accertato = € 51.277,0846; minore entrata = € 48.951,2286”.

Ebbene, ritiene il Collegio che i dati appena riportati diano sufficientemente conto del complessivo importo, determinato per arrotondamento in € 299.000, del danno derivato al Comune da minori entrate contributive per mancato adeguamento del costo di costruzione relativamente alle pratiche edilizie definite dall'odierno convenuto nel periodo gennaio 2005 – ottobre 2009.

Né d'altra parte, a fronte di tali dati oggettivamente accertati, il convenuto medesimo ha allegato elementi probatori contrari, certi e concreti idonei a dimostrare quanto dedotto nella memoria di costituzione sul fatto che “per moltissime pratiche le entrate introitate dal Comune sono state addirittura superiori a quelle che avrebbe potuto pretendere con

l'applicazione rigorosa della l.r. 31/02, è pacifico che il danno richiesto non sia corretto, ma sia molto maggiore di quello effettivamente e se del caso sussistente subito dall'amministrazione" ed "addirittura c'è ragione di credere che il Comune di XXX non abbia registrato alcuna perdita" (vedasi pag. 26 della memoria difensiva).

Da quanto sopra considerato discende, dunque, che la quota parte di danno addebitabile al sig. XXX, pari al 25 per cento dell'importo di € 299.000, risulta fissata in € 74.750.

Inoltre, sempre ad avviso del Collegio, ricorrono i presupposti per un moderato esercizio del potere riduttivo dell'addebito tenuto conto, in particolare, delle circostanze di incertezza amministrativa nel cui contesto il geom. XXX ebbe ad operare all'epoca dei fatti di causa; tale riduzione appare equamente calcolabile nella misura del 20 per cento, con susseguente determinazione dell'addebito nel conclusivo importo (arrotondato) pari a € 60.000, comprensivo degli accessori maturati sino alla presente sentenza.

11) Conclusivamente, va quindi affermata la responsabilità amministrativa dell'odierno convenuto sig. XXX XXX per i fatti di cui è causa, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento in favore del Comune di XXX della somma di € 60.0000 (sessantamila), cui devono aggiungersi gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino al saldo; salvo a tenere conto in sede di esecuzione, nella sopra specificata misura del 25 per cento, di quanto eventualmente altrimenti recuperato dal predetto Comune, in via di autotutela ed a titolo di conguaglio, nei confronti dei beneficiari dei provvedimenti autorizzatori edilizi in relazione ai quali, nel periodo di riferimento (2005-ottobre 2009), non si è provveduto alla determinazione del costo di costruzione nella misura aggiornata.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando

Condanna

il sig. XXX XXX: 1) al pagamento in favore del Comune di XXX della somma di € 60.000 (sessantamila), oltre interessi legali dalla data di deposito della odierna sentenza fino al saldo; salvo a tenere conto in sede di esecuzione, nei termini di cui in motivazione, di quanto eventualmente altrimenti recuperato dal predetto Comune in via di autotutela; 2) al pagamento delle spese di giudizio che all'atto della pubblicazione della sentenza medesima si liquidano in € 504,70 (cinquecentoquattro/70).

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 23 marzo 2011.

L'Estensore Il Presidente

(Francesco Maria Pagliara) (Luigi Di Murro)

f.to Francesco Maria Pagliara

f.to Luigi Di Murro

Depositata in Segreteria il 31 maggio 2011

Il Direttore di Segreteria

f.to Nicoletta Natalucci